

Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Preambolo

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947:

Articolo Unico: [Approvazione]

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l'interno.

Articolo 1: [Tutela della sanità pubblica]

La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno. (1)

(1) Il presente comma pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con disposizioni successivamente emanate.

Articolo 2: [Organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno]

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il Ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale . Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario. (1) (2)

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovrintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

(2) Le autorità sanitarie nella provincia, citate nel presente articolo, sono attualmente il medico ed il veterinario provinciale.

Articolo 3: [Compiti dei comuni e dei comuni capoluogo di provincia]

I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti. (1)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 4: [Compiti dei comuni]

All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto. (1) (2)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U.,

dal Ministero della sanità.

(2) L'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, citata nel presente comma, è attualmente l'ordine della professione sanitaria

Articolo 5: [Compiti delle province]

Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi. (1)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 6: [Direzione generale della sanità pubblica]

La direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno. (1)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 7: [Istituto di sanità pubblica]

L'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:

1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;

6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. (1) (2)

[Il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo]. (3)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

(2) L'istituto di sanità pubblica, citato nel presente articolo, è attualmente l'Istituto superiore di sanità.

(3) Il presente comma, è stato abrogato dall'art. 1, R.D.L. 28.02.1935, n. 212.

Articolo 8: [Corsi di perfezionamento per il personale sanitario]

Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato. (1)

(1) Il Ministero dell'Interno, citato nel presente comma è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 9: [Programmi dei corsi]

I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione. (1)

Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica , di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario. (2) (3)

- (1) Il direttore generale della sanità pubblica è attualmente il Ministro ed il Ministero della sanità.
- (2) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (3) Il funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, citato nel presente comma è attualmente un funzionario delle carriere del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Articolo 10: [Ammissione ai corsi di perfezionamento]

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica , il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. (1)

La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

L'importo delle tasse è devoluto all'erario. (2)

- (1) L'istituto di sanità pubblica, citato nel presente comma, è attualmente l'Istituto superiore di sanità.
- (2) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 11: [Fondi per ricerche e studi]

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate e reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. (1)

L'istituto di sanità pubblica , previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa. (1) (2)

- (1) L'istituto di sanità pubblica, citato nel presente comma, è attualmente l'Istituto superiore di sanità.
- (2) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 12: [Articolo omesso implicitamente abrogato]

Il consiglio superiore di sanità è composto:

di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;

di un biologo;

di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;

di un dottore in chimica;

di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene;

di un rappresentante del partito nazionale fascista, uno dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della Croce Rossa italiana e uno dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale fascista e da ciascuno degli enti predetti.

Essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Fanno inoltre parte del consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale degli italiani all'estero;

un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro per le colonie;

un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro per le corporazioni;

il tenente generale medico, capo del corpo sanitario militare;

il tenente generale medico, direttore centrale della sanità militare marittima;

il capo dell'ufficio centrale di sanità della regia aeronautica;

il presidente del comitato medico del consiglio nazionale delle ricerche;

il primo presidente della corte d'appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il presidente dell'istituto centrale di statistica;

il capo dell'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

il direttore generale della bonifica integrale;

il colonnello veterinario capo del corpo e del servizio veterinario militare;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.

Il ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vicepresidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.

E' in facoltà del ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

Il ministro per l'interno designa a segretario del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto. (1)

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 13: [Attribuzioni del consiglio superiore di sanità]

Il consiglio superiore di sanità:

1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanità pubblica;

2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;

3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 14: [Casi di obbligatorietà del voto del consiglio superiore di sanità]

Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio;

a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica;

b) sull'elenco dei colori nocivi;

c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;

d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;

sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più provincie e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;

f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;

h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

è in facoltà del Ministro per l'interno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 15: [Composizione del consiglio superiore di sanità]

Il Consiglio superiore di sanità si divide in tre sezioni.

A lla composizione del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Repubblica all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza per materia delle singole sezioni e la destinazione dei membri nelle medesime.
(1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, L. 05.01.1953, n. 25.

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 16: [Pareri e deliberazioni del consiglio superiore di sanità]

Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.

Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 17: [Articolo omissso implicitamente abrogato]

Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:

a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

b) una persona esperta nelle materie amministrative;

c) una persona esperta nelle scienze agrarie;

d) il segretario federale del partito nazionale fascista;

e) il medico provinciale;

f) il veterinario provinciale;

g) l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;

h) il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo;

i) l'ufficiale sanitario del capoluogo;

l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.

I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con provvedimenti successivamente emanati.

Articolo 18: [Attribuzioni del consiglio superiore di sanità]

Il consiglio provinciale di sanità;

1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;

2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;

3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 19: [Casi di obbligatorietà del voto del consiglio provinciale di sanità]

Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:

a) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;

c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;

d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;

e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;

f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

h) sulle piante organiche delle farmacie;

i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

l) sulla conferma e la dimissione degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinati contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;

n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 20: [Pareri e deliberazioni del consiglio provinciale di sanità]

Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 21: [Articolo omissivo implicitamente abrogato]

Il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per l'interno ed il prefetto.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli art. 16 e 20.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanità.(1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 22: [Facoltà del Ministro per l'interno o del prefetto]

E' in facoltà del Ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 23: [Assegnazione dell'indennità giornaliera]

Ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello stato, può essere assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con norme successivamente emanate.

Articolo 24: [Attribuzioni del medico provinciale]

Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti

necessari;

- b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
- c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario, agli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria ed agli esercenti non autorizzati;
- d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
- e) dà parere sui progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
- f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;
- g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
- h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
- i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali ;
- l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
- m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.

Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto. (1) (2)

(1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

(2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 25: [Assenza del medico provinciale]

Nelle province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanità. (1) (2) (3)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.
- (3) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 26: [Veterinario provinciale]

Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovrintende al servizio veterinario; pertanto:

- a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
- b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
- c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica;
- d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per l'applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
- e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipii, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
- f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
- g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia. (1) (2)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 27: [Organi che coadiuvano il veterinario provinciale]

Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano.

Nelle province dove manchi temporaneamente il veterinario provinciale, il prefetto può affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto al direttore dell'Istituto zooprofilattico, laddove esista, o al capo dei servizi veterinari del Comune capoluogo e ad un veterinario componente il Consiglio provinciale di sanità. (1) (2) (3)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.
- (3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 28: [Porti ed aeroporti del Regno]

Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità, marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiera ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno.(1) (2)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 29: [Capitano e padrone di nave]

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358. (1) (2)

(1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

(2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 30: [Diritto di pratica sanitaria]

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e soprattassa di ancoraggio, di cui al capo IV della L. 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni. (1) (2)

(1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

(2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 31: [Comandante di aeromobile]

Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica. (1) (2)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.

Articolo 32: [Visite sanitarie di prodotti importati ed esportati]

Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.

Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

Debbono proibire del pari l'uscita dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.

Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza. (3)

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro per la sanità con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. (3)

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro per la sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali. (1) (2) (3)

- (1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (2) Le autorità sanitarie della provincia, citate nel presente articolo, sono attualmente il medico e il veterinario provinciali.
- (3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 31.01.1969, n. 13.

Articolo 33: [Servizio di vigilanza igienica e di profilassi]

I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.

Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

Ai consorzi, preveduti in questi articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.

Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari. (1)

(1) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.

Articolo 34: [Ufficiale sanitario]

L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. (1)

Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

- a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;
 - b) gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia;
 - c) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medicomicrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi. (2)
- (3) (4)

- (1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.
- (2) Il Ministero dell'Interno, è da considerarsi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., dal Ministero della sanità.
- (3) Il presente comma è stato così sostituito dal D.Lgs.C.S. 01.04.1947, n. 219.
- (4) Il limite di età di trentadue anni per i concorsi dei sanitari, citato nel presente comma, è stato portato a trentacinque anni in virtù dell'articolo unico, L. 30 12 1958 n. 1174.

Articolo 35: [Concorso pubblico]

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del Ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica. (1)

- (1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 36: [Commissione giudicatrice del concorso]

Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. (1)

La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osserva le preferenze stabilite per legge.

È in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.

Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

Le spese del concorso sono a carico dei Comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto . (2) (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 37: [Nomina al posto di ufficiale sanitario]

La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti artt. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 38: [Promessa dell' ufficiale sanitario]

L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa è la seguente.

.....

Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento

.....(1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 39: [Organi da cui dipendono gli ufficiali sanitari]

Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguono gli ordini. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 40: [Competenze dell' ufficiale sanitario]

L'ufficiale sanitario:

- a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
- b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;
- c) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
- d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;
- f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 41: [Stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali]

Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale. (1)(2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 15.02.1963, n. 151.

Articolo 42: [Compenso per il rilascio dei certificati]

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente comma è stato così sostituito agli originari due cpv. dell'articolo, dall'art. 7, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 43: [Somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell' articolo precedente]

Le somme riscosse dal comune per i compensi indicati nell'articolo precedente sono riservate esclusivamente per il potenziamento degli uffici d'igiene e delle relative attrezzature, detratto il 50 per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il 25 per cento al personale tecnico-sanitario che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico-sanitario predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

Le somme che eccedono la metà dell'ammontare annuo dello stipendio dell'ufficiale sanitario sono devolute al personale tecnico-sanitario che lo ha effettivamente coadiuvato negli accertamenti, fino alla concorrenza del limite massimo di cui al comma precedente. Le eventuali ulteriori eccedenze sono incamerate dal comune per gli scopi di cui al primo comma.

Il limite del 50 per cento dello stipendio di cui ai commi precedenti, ferma la quota del 25 per cento spettante al comune, non si applica ai compensi dovuti per i certificati relativi alle seguenti prestazioni: visite mediche a richiesta di privati, escluse le visite per il rilascio ed il rinnovo ai lavoratori dell'industria e del commercio del libretto sanitario; accertamenti e pareri richiesti da privati, non prescritti da disposizioni di legge e di regolamento; vaccinazioni profilattiche a domicilio o fuori orario di servizio; accertamenti sulla usabilità di tombe private; iniezioni conservative e condizionamenti di salme.

La ripartizione tra l'ufficiale sanitario ed il personale tecnico-sanitario, che lo ha coadiuvato nelle prestazioni, di tali proventi esenti dal limite del 50 per cento dello stipendio, è fissata nel modo seguente:

comuni o consorzi fino a 20.000 abitanti: 90 per cento all'ufficiale sanitario e 10 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 20.001 a 30.000 abitanti: 80 per cento all'ufficiale sanitario e 20 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 30.001 a 50.000 abitanti: 70 per cento all'ufficiale sanitario e 30 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 50.001 a 150.000 abitanti: 60 per cento all'ufficiale sanitario e 40 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 150.001 a 200.000 abitanti: 50 per cento all'ufficiale sanitario e 50 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 200.001 a 300.000 abitanti: 40 per cento all'ufficiale sanitario e 60 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 300.001 a 500.000 abitanti: 37 per cento all'ufficiale sanitario e 63 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: 35 per cento all'ufficiale sanitario e 65 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.000.001 a 1.500.000 abitanti: 30 per cento all'ufficiale sanitario e 70 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi da 1.500.001 a 2.000.000 di abitanti: 20 per cento all'ufficiale sanitario e 80 per cento ai collaboratori;

comuni o consorzi oltre i 2.000.000 di abitanti: 15 per cento all'ufficiale sanitario e 85 per cento ai collaboratori.

Nei casi in cui non esista personale collaboratore la quota ad esso attribuibile spetta all'ufficiale sanitario.

La ripartizione nell'ambito dei collaboratori sarà fatta dal comune o consorzio su proposta dell'ufficiale sanitario, sentiti i sindacati di categoria. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L. 20.04.1971, n. 309.

Articolo 44: [Sanzioni disciplinari inflitte agli ufficiali sanitari]

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

- a) la censura;
- b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
- c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
- d) la revoca;
- e) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 45: [Decreto motivato che infligge le sanzioni disciplinari]

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato previa contestazione degli addebiti all'interessato, è concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.(1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 46: [Sospensione dall' incarico di ufficiale sanitario]

In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie o dai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 47: [Collocamento a riposo degli ufficiali sanitari]

L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.

Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 48: [Dimissioni d' ufficio dell' ufficiale sanitario]

L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:

a) quando perda la cittadinanza;

b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

E', inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.

Tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.

In ogni caso indipendentemente da quanto è disposto nei comma precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 49: [Dimissioni volontarie dell' ufficiale sanitario]

Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

L'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 50: [Dispensa dall' ufficio di ufficiale sanitario]

L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego.

All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

La dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 51: [Copertura provvisoria del posto di ufficiale sanitario]

Il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi .(1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 52: [Ricorso]

Contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al Re. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 53: [Disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81]

Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli artt. 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 54: [Compiti dell' Amministrazione comunale, del sindaco, del prefetto]

La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale medico addetto agli uffici sanitari comunali previsti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, è di competenza dell'Amministrazione comunale. (1)

La promessa solenne e il giuramento del personale immesso in servizio sono prestati dinanzi al sindaco. (1)

Il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà , salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto. (2)

Per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47.

Nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giuria provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

In quanto compatibili con le norme del presente articolo, al personale suddetto sono applicabili le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari. (3) (4)

(1) Il presente comma è stato così sostituito all'originario c. 1° dall'art. 10, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

(2) Il podestà citato nel presente comma è attualmente il consiglio comunale.

(3) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 55: [Assistenza medico-chirurgica]

L'assistenza medico-chirurgica nel territorio del comune, dove non risiedono medici e levatrici liberi esercenti, è fatta da almeno un medico-chirurgo condotto e da una levatrice condotta, residenti nel comune e da esso stipendiati, con l'obbligo della cura gratuita dei poveri. (1)

Dove risiedono più medici e più levatrici, il comune stipendia uno o più medici-chirurghi, una o più levatrici, secondo l'importanza della popolazione, per la assistenza dei poveri. (1)

I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Dove esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, i comuni sono soltanto obbligati a completarla. (2)

(1) Le levatrici, citate nel presente comma, sono attualmente le ostetriche.

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 56: [Medici condotti]

I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori; nell'ambito della rispettiva condotta debbono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i regolamenti comunali non ne facciano espresso obbligo. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 57: [Compiti del prefetto]

Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza medico-chirurgica nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti iscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Il decreto del prefetto contiene l'indicazione del compenso che il comune interessato deve corrispondere al medico-chirurgo prescelto; se questi fissa la residenza nel comune, il compenso non può essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'assunzione dell'incarico è obbligatoria.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

Ai detti sanitari e alle loro famiglie si applicano, inoltre, nei casi indicati nell'art. 256, le disposizioni previste nell'ultimo comma dell'articolo stesso. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 58: [Medici addetti al servizio di condotta medico-chirurgica]

Nei comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio, nei termini previsti negli artt. 67 e 70.

Essi sono nominati nei modi e con le norme prescritte negli artt. 68 e seguenti per i medici condotti comunali; per quanto riguarda la conferma in servizio o la dimissione per fine del periodo di prova si applicano le disposizioni dell'art. 71 e, nel caso di punizione disciplinare, hanno diritto di ricorrere alla giunta provinciale amministrativa.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio è mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al comune.

Al personale, di cui al presente articolo, possono essere applicate dal prefetto sanzioni disciplinari nei casi e col procedimento stabilito nell'art. 74. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 59: [Condotta veterinaria e elenco dei possessori del bestiame]

I comuni, nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e quelli dove si tengono frequenti mercati e fiere di bestiame, possono essere obbligati con decreto del prefetto ad istituire una condotta veterinaria.

I Comuni hanno l'obbligo di compilare annualmente, secondo le norme del regolamento del servizio veterinario di cui al successivo art. 346, l'elenco dei possessori di bestiame che hanno diritto all'assistenza zoiatrica gratuita da parte dei veterinari condotti.

Nell'elenco sono inclusi in ogni caso tutti i possessori di bestiame iscritti in quello degli aventi diritto all'assistenza medico chirurgica ed ostetrica gratuita. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 60: [Compiti del prefetto]

Il prefetto ha facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'art. 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più veterinari, liberi esercenti, iscritti nell'albo dei sanitari della provincia. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Le facoltà del prefetto, citate nel presente articolo sono attualmente del veterinario provinciale.

Articolo 61: [Compensi per il rilascio di certificati]

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano al veterinario condotto è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione. (1) (2) (3)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Le funzioni del prefetto, citate nel presente comma, sono attualmente del veterinario provinciale.

(3) Il presente comma è stato sostituito agli originali due cpv. dall'art. 9, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 62: [Somme riscosse dal comune]

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto al veterinario condotto ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta al veterinario condotto.

La quota spettante al veterinario condotto ed al personale tecnico predetto non può eccedere, durante l'anno, per ciascuno di essi, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo qualsiasi indennità accessoria.

Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 20.04.1971, n. 309.

Articolo 63: [ConSORZI che assicurano il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica e di veterinaria]

I comuni, che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico-chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'articolo 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare in tal modo il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.

Per quanto riguarda il servizio veterinario, i comuni, che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 59 e non sono in grado di provvedere isolatamente, sono obbligati ad unirsi in consorzio per assicurare il servizio stesso. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 64: [Modificazione della condotta consortile]

In caso di modificazione nella costituzione di una condotta consorziale, il titolare che abbia acquistato la stabilità ha diritto a conservare il posto; nel caso di scioglimento, ha diritto a scegliere una delle condotte che verranno costituite per i comuni già consorziati.

Quando si verifichi l'unione in consorzio di più condotte, il posto di sanitario è attribuito mediante concorso per titoli fra i sanitari delle condotte medesime che avevano già conseguito la stabilità. Resta salvo, per i sanitari che non siano riusciti vincitori, il diritto alla nomina nel caso di cessazione dal servizio da parte del prescelto entro il termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso; ovvero, se non abbiano, entro lo stesso termine, ottenuta la nomina presso altra condotta, il diritto alla liquidazione di una indennità una volta tanto, pari a tante mensilità di stipendio quanti sono gli anni del servizio prestato nella condotta, della quale furono titolari, con un minimo di sei mensilità.

I sanitari che, per effetto delle disposizioni del comma precedente, vengono a rimanere privati del posto, hanno diritto, durante il periodo di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio, di adire ai concorsi per condotte sanitarie con dispensa dai limiti di età.

Nei casi preveduti nei primi due comma del presente articolo il sanitario conserva, a tutti gli effetti, la sua anzianità di servizio.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano anche ai consorzi per posti di ufficiale sanitario. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 65: [Norme che regolano i consorzi]

La costituzione, l'organizzazione e la cessazione dei consorzi sanitari, volontari od obbligatori, il funzionamento di essi, la tutela e la vigilanza governativa sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, per i consorzi pubblici in genere. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 66: [Regolamento speciale]

Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, L. 15.02.1963, n. 151.

Articolo 67: [Stipendi dei sanitari condotti]

Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno fissate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale e dal veterinario provinciale. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il presente articolo è così sostituito dall'art. 3, L. 15.02.1963, n. 151.

Articolo 68: [Nomina dei sanitari condotti]

La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà , o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso. (1)

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età. (2)

Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia. (1) (3) (4)

(1) Le funzioni esercitate dal podestà, citato nel presente comma, sono attualmente del consiglio comunale.

(2) Il limite di età di trentadue anni, citato nel presente comma, è stato portato a trentacinque anni in virtù dell'articolo unico, L. 30 12 1958 n. 1174.

(3) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(4) Le funzioni esercitate dal prefetto, citato nel presente articolo, sono attualmente del medico o del veterinario provinciale.

Articolo 69: [Concorsi, commissioni giudicatrici, graduatoria]

Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. (1)

Il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei è approvata e pubblicata dal prefetto , il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco e alla rappresentanza consorziale, per la nomina. (1)

Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36

del presente testo unico.

I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso. (1) (2) (3)

(1) I provvedimenti del prefetto, citato nel presente comma, sono attualmente del medico o del veterinario provinciale.

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 70: [Atto di assunzione del sanitario condotto]

Il sanitario condotto, all'atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell'art. 38.

Egli acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.

Il servizio interinale seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.

Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 71: [Dimissione del sanitario condotto]

La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podestà o dal presidente del consorzio, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente.

Contro la deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 72: [Sanitario condotto dimesso e riassunto]

Il sanitario condotto, dimesso durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso comune o consorzio di comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 73: [Unione e suddivisione di condotte]

Nel caso di unificazione di due o più condotte dello stesso comune, il posto di sanitario nella nuova condotta è attribuito, mediante concorso per titoli, fra i sanitari delle condotte medesime che abbiano conseguito la stabilità.

Quando una condotta venga suddivisa, il sanitario che abbia acquistato la stabilità ha diritto di scegliere una delle nuove condotte.

Nei casi preveduti nei precedenti commi si applicano, inoltre, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 64. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 74: [Sanzioni disciplinari inflitte ai sanitari condotti]

Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell'art. 44.

Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice-prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l'incolpato sia un veterinario, di un componente del consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. (1)

Le disposizioni, previste nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti. (2)

(1) L'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, citata nel presente comma, è attualmente l'ordine dei medici o dei veterinari.

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 75: [Mancata applicazione delle sanzioni disciplinari]

Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della commissione di disciplina.

Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al consiglio stesso. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 76: [Collocamento a riposo del sanitario condotto]

Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età.

Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del consiglio provinciale di sanità.

Le disposizioni contenute negli artt. 48, 49, 50 e 51 si applicano anche ai sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 77: [Competenza del Consiglio di Stato]

Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, può, quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del consiglio superiore di sanità. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 78: [Incompatibilità di uffici]

L'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 79: [Stipendi dei sanitari condotti]

Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso i provvedimenti d'ufficio della giunta provinciale amministrativa.

Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la giunta provinciale amministrativa, udito il comune, può deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 80: [Obbligo dell' esattore delle imposte dirette]

L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

L'obbligo predetto è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podestà e dal tesoriere, comprovante la mancanza di danaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

L'ammontare delle indennità di mora è però devoluto a beneficio della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 81: [Disposizioni che si applicano ai medici, ai veterinari e alle levatrici]

Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 82: [Laboratorio di igiene e di profilassi]

L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.

Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 83: [Uffici e membri del laboratorio provinciale]

Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l'uno medico-micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.

Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.

Al laboratorio sovrintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.

Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 84: [Regolamento e pianta organica dei reparti del laboratorio]

Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale. (2)

Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.

Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso.

Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno; il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il laboratorio provinciale citato nel presente comma, corrisponde attualmente al consiglio provinciale.

Articolo 85: [Concorsi pubblici per il personale dei laboratori]

La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale. (1)

In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36. (2)

Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni d'età. (4)

Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:

1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici; a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso. (3)

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 14, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

(3) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(4) Il limite di età previsto dal presente comma è stato elevato dall'art. unico, L. 02.02.1960, n. 41 a trentacinque (35) anni.

Articolo 86: [Personale tecnico del personale dei laboratori]

Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedeltà, e, dopo aver conseguito la stabilità, il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale. (1)

Detto personale acquista diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 87: [Incompatibilità di funzioni]

Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto.

Al detto personale è, inoltre, vietato:

a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 88: [Indagini compiute dal laboratorio]

Per le indagini di interesse privato eseguite nel laboratorio provinciale, è dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti.

Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto. (1)

Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, e le modalità del versamento da parte dei privati nonché della liquidazione. (1)

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse. (2)

(1) I presenti comma sono stati sostituiti all'originario comma II dall'art. 17, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(2) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 89: [Somme riscose dalla provincia]

Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio, detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.

La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 90: [Disposizioni che si applicano al personale dei laboratori tecnici]

Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli artt. 74, 75 e 76.

Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'art. 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'amministrazione provinciale.

La commissione di disciplina per detto personale è composta del viceprefetto, presidente, di due membri del consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dall'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. (1) (2)

Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli artt. 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico-micrografico, e alla cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica. (3)

(1) Il preside della provincia, citato nel presente comma, è attualmente il presidente della giunta provinciale.

(2) L'associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, citata nel presente comma è attualmente l'ordine professionale.

(3) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 91: [Vigili sanitari provinciali]

I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia.

La nomina è fatta dal preside stesso ed è approvata con decreto del prefetto.

Essi:

- a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
- b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati;
- c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
- d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai vigili comunali.

Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 92: [Servizi integrativi]

Le province hanno facoltà di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffuse endemiche, il prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto può esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati è posta a carico della provincia.

Il decreto indica la qualità dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 93: [Istituti di isolamento e disinfezione]

Le province hanno facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione.

Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone la estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi.

Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 94: [Spese di spedalità]

L'amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa può stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalità sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di povertà, salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'art. 281 del presente testo unico.

Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori antirabbici, per le persone ammesse all'assistenza gratuita, a norma dell'art. 55. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 95: [Servizi indicati negli artt. 92, 93 e 94]

Ai servizi indicati negli articoli 92, 93 e 94, le province possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 96: [Ambito di applicazione delle norme stabilite nell' art 54]

Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli artt. 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici-sanitari comunali. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 97: [Compiti del medico provinciale]

Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovrintende il medico provinciale. (1) (2)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

(2) Il preside citato nel presente articolo è, attualmente, il presidente della giunta provinciale.

Articolo 98: [Programma di azione]

Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.

Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il consiglio provinciale di sanità. (1)

(1) Al Ministero dell'Interno - e ad ogni altra amministrazione dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo - deve intendersi sostituito, nelle disposizioni del presente T.U., il Ministero della sanità.

Articolo 99: [Esercizi soggetti a vigilanza]

E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. (1)

E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.

La vigilanza si estende:

- a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

(1) La figura professionale della levatrice, citata nel presente comma, corrisponde attualmente a quella dell'ostetrica.

Articolo 100: [Termini per l' esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale]

Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.

Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. (2)

Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. (2)

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. (1) (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Gli adempimenti o i procedimenti amministrativi, citati nel presente articolo, sono stati soppressi dall'art. 1, L. 24.11.2000, n. 340.

Articolo 101: [Chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata condotta abusivamente]

Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia dell'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Articolo 102: [Esercizio cumulativo delle professioni]

Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a 5000. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 103: [Obblighi degli esercenti la professione medico-chirurgica]

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

[b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicati dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale]. (1)

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica;

[f) a denunciare al medico provinciale, entro due giorni dall'inizio, ogni trattamento terapeutico che cagioni o che possa cagionare la sterilità nella donna, anche se temporanea. La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo secondo le norme indicate nel regolamento]. (2)

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a 200.000. L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

(1) La presente lettera è stata soppressa dall'art. 11, L. 22.05.1978, n. 194.

(2) La presente lettera prima aggiunta dall'articolo unico della L. 12.03.1942, n. 427 (G.U. 11.05.1942, n. 112) è stata poi soppressa dall'art. 11, L. 22.05.1978, n. 194.

Articolo 104: [Farmacia]

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma. (1)

(1) Il presente articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 2, L. 08.11.1991, n. 362 (G.U.16.11.1991, n. 269).

Articolo 105: [Autorizzazione ad aprire una farmacia]

[L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita commissione, presieduta dal vice prefetto e composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di una farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio. Il provvedimento del prefetto è definitivo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 106: [Requisiti per l'ammissione al concorso]

[L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi: sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili; sia iscritto nell'albo professionale dei farmacisti; dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 107: [Graduatoria del concorso]

[Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui farmacia sia stata messa a concorso, purché siano abilitati all'esercizio della professione]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 108: [Tassa speciale per l' apertura ed l' esercizio di una farmacia]

L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dell'autorizzazione.

Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.

Articolo 109: [Decreto di autorizzazione di cui all' art 104]

Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è vevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.

[E' tuttavia data facoltà al prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farmacia da una sede a un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate nella pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel comune, in dipendenza di quanto è disposto negli art. 104 e 375]. (1)

[In mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta nel precedente comma, il prefetto, sentiti il podestà del comune, il consigliere provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenute nei su richiamati articoli del presente testo unico]. (1)

I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

(1) Il presente comma é stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 110: [Obbligo del concessionario]

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

Articolo 111: [Ispezione disposta dal prefetto]

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Articolo 112: [Natura dell' autorizzazione]

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.

Articolo 113: [Decadenza dell' autorizzazione]

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111:

a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio ;

- b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;
- c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;
- d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;
- f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;
- g) per perdita della cittadinanza italiana;
- h) per morte dell'autorizzato.

La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Articolo 114: [Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza]

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:

- a) per la fine dell'ente e della istituzione;
- b) per volontaria rinuncia;
- c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente. (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, L. 20.05.1960, n. 519 (G.U.11.06.1960, n. 143).

Articolo 115: [Indennità di residenza]

Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila. (1)

L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire ottantamila annue, è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. (2)

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. (1) (3)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 23.12.1940, n. 1868 (G.U. 24.01.1940, n. 19).

(2) La misura dell'indennità di residenza di cui al presente comma è stata prima modificata dall'art. 1, L. 20.02.1950, n. 54 e da ultimo dall'art. 1, L. 12.08.1962, n. 1962.

(3) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con l'art. 2, L. 08.03.1968, n. 221 (G.U. 27.03.1968, n. 80).

Articolo 116: [Assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura]

Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

Articolo 117: [Autorizzazione prevista nell' articolo precedente]

L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia.

Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

Articolo 118: [Decadenza]

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.

La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

Articolo 119: [Responsabilità del titolare della farmacia e determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura]

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme [e gli orari]che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

[Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto]. (2)

E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia. (3)

Il titolare di una farmacia, il quale intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 400.000. (4)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 22, D.P.R. 10.06.1955, n. 854, (G.U. 29.09.1955, n. 225) che ha soppresso le parole "e gli orari".

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 22, D.P.R. 10.06.1955, n. 854, (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(4)

(1) La sanzione dell'ammenda di cui al presente comma è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689. L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata successivamente elevata dagli artt. 113 e 114, L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

Articolo 120: [Farmacista laureato e diplomato]

Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

Articolo 121: [Farmacie delle istituzioni pubbliche]

Le farmacie delle istituzioni pubbliche, previste nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo professionale. (1)

Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.

Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, L. 20.05.1960, n. 519 (G.U. 11.06.1960, n. 143) che ha soppresso le parole "di assistenza e beneficenza",

Articolo 122: [Medicinali a dose o forma di medicamento]

effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000. (1)

(1) La sanzione dell'ammenda di cui al presente comma è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32 L. 24.11.1981, n. 689. L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata successivamente elevata dagli [artt. 113 e 114](#) L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

Articolo 123: [Obblighi del titolare della farmacia]

Il titolare della farmacia deve curare:

- a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale ;
- b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;
- c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi.

Il contravventore è punito l'ammenda da lire 100 a 2000. (1)

Il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'articolo 443 del codice penale.

Nei casi previsti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).

(1) La sanzione dell'ammenda di cui al presente comma è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

Articolo 124: [Farmacopea ufficiale]

Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

- a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali ;
- b) l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattarsi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. unico L.07.11.1942, n. 1528 (G.U. 07.01.1943, n. 4).

Articolo 125: [Tariffa di vendita dei medicinali]

Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanità, è stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti. (1)

La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, aventi finalità di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonché dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.

E' vietata la vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel terzo comma . Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. (2) (3)

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100.000 a 400.000 e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. (5)

Indipendentemente dall'azione penale il prefetto può ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, può dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 . (4)

(1) Il presente comma, è stato da ultimo così sostituito agli originari commi 1 e 2, dall'art. unico, L. 09.10.1964, n. 990 (G.U. 28.10.1964, n. 265).

(2) Il riferimento al terzo comma deve intendersi fatto all'attuale secondo comma.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. unico, L. 09.10.1964, n. 990 (G.U. 28.10.1964, n. 265).

(4) Il presente articolo è stato così modificato prima dall'art. 1 L. 01.05.1941 n. 422, poi dalla L.09.10.1964, n. 990.

(5)

Articolo 126: [Divieto di vendita dei prodotti pericolosi]

Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro. (1)

(1) La competenza del prefetto è, attualmente, passata agli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 127: [Ispezioni delle farmacie da parte del medico provinciale]

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. (1)

Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall'autorizzazione.

(1) La competenza del prefetto è, attualmente, passata agli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 128: [Tassa annuale di ispezione]

I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.

La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.

Articolo 129: [Sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico]

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i 15 mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi. (1)

(1) La competenza del prefetto è, attualmente, passata agli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 130: [Scuole-convitto professionali per infermiere e scuole per assistenti sanitarie visitatrici]

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il consiglio superiore di sanità, a istituire scuole-convitto professionali per infermiere.

Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici.

Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale. (1) (2)

(1) I Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale, sono, attualmente, sostituiti dai Ministeri della sanità e dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica.

(2) Il Capo di cui il presente articolo fa parte è stato rinominato dall'art.1, L. 26.02.1999. n. 42 come segue "Delle Professioni Sanitarie".

Articolo 131: [Scuole-convitto professionali per infermiere]

Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole-convitto professionali per infermiere.

Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato. (1)

(1) L' art. 12 , D.P.R. 14.01.1972, n. 4 (G.U. 19.01.1972, n. 15, S.O.) ha trasferito la materia alle Regioni.

Articolo 132: [Compiti del Ministero dell' interno]

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime. (1) (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il Ministero per l'educazione nazionale, citato nel presente articolo, è, attualmente, il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 133: [Scuole convitto professionali per infermiere]

Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilità di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo-sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale.

Qualora, in una determinata località, non sia possibile istituire scuole-convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, può autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purché rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente. (1)

(1) Il Ministero dell'interno e quello dell'educazione nazionale, citati nel presente articolo, è, attualmente, il Ministero della sanità e Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 134: [Scuole convitto professionali per infermiere]

Nelle scuole-convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo-sala.

La direzione delle scuole-convitto deve essere affidata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiano il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del regno.

Articolo 135: [Ammissione alle scuole-convitto]

Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente. (1)

Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio.

Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Presso le scuole-convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive.

Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 13.12.1956, n. 1420 (G.U. 31.12.1956, n. 327).

Articolo 136: [Ammissione alle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici]

Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera.

Esse compiono un corso annuale che comprende:

- a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti;
- b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica.

Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

Articolo 137: [Diploma per l'esercizio della professione di infermiera e diploma di assistente sanitaria visitatrice]

Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'art. 135, è necessario per ottenere la nomina a capo-sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.

Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente.

Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.

Articolo 138: [Agevolazioni per la costituzione delle predette scuole]

Per la costruzione delle scuole previste negli artt. 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche.

Il Ministero dell'interno può concedere contributi per il funzionamento di dette scuole. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 139: [Obbligo della levatrice]

La levatrice deve richiedere l'intervento del medico-chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare. (1)

A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.

In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con con l'ammenda fino a lire 500 e nei casi gravi, anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato. (1)

La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro 2 giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante deforme. (2) (3)

La trasgressione a tale obbligo è punita con l'ammenda da lire 100 a 1000.(1)

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.).
L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il titolo di levatrice è stato sostituito con quello di ostetrica dall'art. 3 R.D.L. 01.07.1937, n. 1520 (G.U. 13.09.1937, n. 213) convertito in L. 20.12.1937, n. 2647 (G.U. 12.03.1937, n. 59).

(3) Il Podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

Articolo 140: [Esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie]

Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di licenza, rilasciata dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

La istituzione delle scuole indicate nel primo comma è autorizzata con decreto reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale. (1) (2) (3)

(1) L'autorizzazione, citata nel presente comma, è, attualmente, data con decreto presidenziale.

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(3) Il Ministero per l'educazione nazionale, è, attualmente, il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 141: [Sanzione amministrativa]

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo precedente o dell'attestato di abilitazione, rilasciato a norma delle disposizioni transitorie del presente testo unico, esercita un'arte ausiliaria è punito con la multa da lire 500 a 1000. (1)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, può ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (2)

(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) La competenza del prefetto è, attualmente, degli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 142: [Licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140]

Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tab. n. 4, annessa al presente testo unico.

Articolo 143: [Soggetti a vigilanza]

Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali.

Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici.

Le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.

Articolo 144: [Autorizzazione per l' apertura di nuove officine di prodotti chimici]

L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del consiglio superiore di sanità [e della corporazione della chimica] , tenuta presente l'opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. (1)

L'autorizzazione è concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dia affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

E' vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, è punito con con l'ammenda da lire 500 a 5000. (2)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (3)

(1) La corporazione della chimica , citata nel presente comma, è stata soppressa.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall' art. 32 L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114 , c. 1, L. 24.11.1981, n. 689

(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall' [art. 2](#) L. 01.05.1941, n. 422.

Articolo 145: [Ispezione delle officine indicate nell' articolo precedente]

Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.

Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto. (1)

Se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura. (1)

I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.

(1) Le competenze del prefetto e del medico provinciale sono, attualmente, svolte dagli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 146: [Divieto di vendere sostanze velenose]

Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. (1)

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000. (1)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 147: [Vendita di sostanze velenose]

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.

In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi alla autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689

Articolo 148: [L' articolo abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041]

[L'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente è approvato con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041 (G.U. 12.11.1954, n. 260.)

Articolo 149: [COLTIVAZIONE DEL PAPAVERO]

[La coltivazione del papavero (*papaver somniferum* L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del Ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata.

Chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 150: [OPPIO GREZZO]

[La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del Ministro per l'interno.

Chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 151: [IMPORTAZIONE DI OPIO GREZZO]

[Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede. In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale. Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 152: [SANZIONI]

[Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato più grave]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 153: [APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL MEDICO ED AL VETERINARIO]

[Le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 154: [PRESCRIZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI]

[I medici chirurgici i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni, prescritte nel primo comma. Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 155: [VENDITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI]

[Chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identità o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale è punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio delle professione per una durata pari a quella della pena inflitta]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041 (G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 156: [ASSISTENZA A PERSONA INTOSSICATA DA SOSTANZE STUPEFACENTI]

[Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 157: [RICOVERO COATTIVO]

[Chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

L'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

In caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

A tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 158: [PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO]

[Il prefetto, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 159: [AGGREGATI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA']

[Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 160: [VIGILANZA E CONTROLLO DEL MINISTRO DELL'INTERNO]

[Ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al Ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandanti di aeroporto]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 26, L. 22.10.1954, n. 1041(G.U. 12.11.1954, n. 260).

Articolo 161: [Autorizzazione per la produzione di specialità medicinali]

Nessuna officina può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialità medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.

Non è consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000. (1)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (2) (3)

(1) La sanzione originaria dell'ammonizione è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Le competenze del prefetto sono, attualmente, svolte dagli uffici del Servizio sanitario nazionale.

(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, L. 01.05.1941, n. 422 (G.U. 03.06.1941, n. 12).

Articolo 162: [Registrazione della specialità medicinale]

Nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno.

La registrazione di una specialità medicinale può non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico.

La registrazione può non essere concessa, altresì, quando la ditta richiedente abbia già registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica.

Non è consentita la preparazione di nuove specialità medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia.

La registrazione è revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialità medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo.

La registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre la specialità ad un esame diretto ad accertare:

- a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;
- b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
- c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto.

Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 4 L. 01.05.1941, n. 422 (G.U. 03.06.1941, n. 12).

Articolo 163: [Specialità non soggette a registrazione]

Non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:

- a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;
- b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.

Articolo 164: [Revoca dell' autorizzazione]

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.

Articolo 165: [Nuova registrazione]

Le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, devono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 166: [Specialità medicinali provenienti dall' estero]

Le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali. (1)

A tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione.

(1) Le funzioni esercitate dal Ministero dell'interno, sono attualmente, del Ministero della Sanità.

Articolo 167: [Disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123]

E' data facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lett. c) dell'articolo 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

E' data altresì facoltà al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialità medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela.

Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, può inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialità medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici.

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialità sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose della specialità prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovrà essere conservata dal farmacista. (1) (2)

(1) Il presente articolo prima sostituito dall'articolo unico L.07.11.1942, n.1528 è stato poi così sostituito dalla L. 07.11.1962, n. 1528 (G.U. 07.01.1962, n. 4).

(2) Il riferimento al Ministro per l'interno deve intendersi, attualmente, al Ministro della sanità.

Articolo 168: [Pene per i produttori e commercianti di specialità medicinali]

I produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. (1)

A tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata prodotta la specialità.

Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si

trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione. (2)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Le competenze del Ministro per l'interno, citate nel presente articolo, sono, attualmente, del ministro della Sanità.

Articolo 169: [Pene per il farmacista]

Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire 400.000 a 1.200.000 e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi. (1)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni. (2)

In caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113.

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) La competenza del prefetto è stata, attualmente, trasferita agli uffici del Servizio sanitario nazionale

Articolo 170: [Pene per il medico e il veterinario]

Il medico o il veterinario che ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000. (1) (2)

[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva]. (3)

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. (2)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30.12.1992, n. 541(G.U. 11.01.1993, n. 7, S.O.).

(3) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 16, D.Lgs. 30.12.1992, n. 541(G.U. 11.01.1993, n. 7, S.O.) .

Articolo 171: [Pene per il farmacista]

Il farmacista che riceva per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.000.000. (1)(2)

[La pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva. (3)]

Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta. (2)

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 30.12.1992, n. 541(G.U. 11.01.1993, n. 7, S.O.).

(3) Il presente comma è stato soppresso dall'art. 16, D.Lgs. 30.12.1992, n. 541(G.U. 11.01.1993, n. 7, S.O.) .

Articolo 172: [Pene stabilite negli artt. 170 e 171 e chiusura dell' officina]

Le pene stabilite negli artt. 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.

Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

Il Ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Articolo 173: [Divieto di vendita dei campioni medicinali]

E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 500 a 2000. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 174: [Regolamento]

Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.

Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'articolo 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

Articolo 175: [Parere del consiglio superiore di sanità]

Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.

Articolo 176: [Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere]

A cura del Ministro dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 177: [Obbligo dei farmacisti]

E' fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal Ministero, indicato nell'articolo precedente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 a 200. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata successivamente elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 178: [Tasse di concessione]

I produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tab. n. 5 annessa al presente testo unico.

Le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento.

Articolo 179: [Aggregazione di persone al consiglio superiore di sanità]

Con decreto del Ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 180: [Divieto di produzione di vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile]

Nessuno può fabbricare senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, a scopo di vendita, vaccini, virus, sieri, tossine e ogni altro prodotto simile determinato con decreto del Ministro stesso.

La fabbricazione e la vendita dei suddetti prodotti sono inoltre soggette a vigilanza da parte dello Stato, al fine di assicurarne la purezza, senza pregiudizio della vigilanza spettante alla autorità sanitaria comunale.

Il Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto quali fra i prodotti suddetti, prima di essere messi in commercio, debbono essere sottoposti a controllo nell'istituto di sanità pubblica, per verificarne l'innocuità, la purezza ed eventualmente l'efficacia. (1)

La spesa del controllo è a carico del produttore.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 181: [Smercio nel regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente]

Lo smercio nel regno dei prodotti indicati nell'articolo precedente, preparati all'estero, può essere autorizzato dal Ministro per l'interno, su parere favorevole del consiglio superiore di sanità, quando i prodotti esteri siano stati fabbricati nei rispettivi Stati con garanzie equivalenti a quelle stabilite per i prodotti nazionali. (1)

E' salvo in ogni caso il diritto di sottoporre a controllo i prodotti esteri, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche se il controllo medesimo sia fatto all'estero.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 182: [Prodotti opoterapici, chemioterapici, fermenti solubili e prodotti biologici]

I prodotti opoterapici, quelli chiamati chemioterapici, con azione specifica contro determinate infezioni, i fermenti solubili od organizzati ed in genere tutti i prodotti biologici adoperati per uso terapeutico sono soggetti alle norme della presente sezione.

Il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare permessi di fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nel comma precedente e nel comma primo dell'art. 180.

Articolo 183: [Uso obbligatorio di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati]

Quando l'uso di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati sia reso obbligatorio, per intervento profilattico e curativo anche a scopo veterinario, la somministrazione degli stessi può essere fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza. (1)

(1) Attualmente le competenze degli uffici sanitari, citate nel presente articolo, appartengono alle Regioni.

Articolo 184: [Impiego a scopo profilattico o terapeutico dei prodotti dei precedenti articoli]

L'impiego a scopo profilattico o terapeutico di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti assimilati, nonché di prodotti opoterapici, fermenti solubili od organizzati, prodotti biologici ed altri che possono essere determinati con decreto del Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, anche se non preparati a scopo di vendita, e non soggetti ad autorizzazione a norma delle disposizioni contenute nella presente sezione, è consentito solo in istituti pubblici di carattere ospedaliero, siano o non universitari, e in pubblici ambulatori, autorizzati dal prefetto, sotto la responsabilità del dirigente l'istituto, il reparto o l'ambulatorio nel quale avviene l'impiego stesso.(1)

Dell'applicazione il dirigente deve conservare esatta registrazione e dare notizia scritta al capo dell'amministrazione o dell'ente, dal quale l'istituto, il reparto o l'ambulatorio dipendono.

Nel caso di applicazione dei prodotti sopraindicati nei pubblici ambulatori autorizzati, deve esserne data notizia scritta, con la indicazione delle persone trattate, anche all'ufficiale sanitario comunale e da questo al medico provinciale. (2)

- (1) Le competenze del prefetto sono, attualmente, state trasferite alle Regioni.
- (2) Le competenze del medico provinciale sono, attualmente, degli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 185: [Divieto di impiego dei prodotti indicati nell' articolo precedente]

Il prefetto, sentito il medico provinciale, può, in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente. (1) (2)

Il prefetto dà comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podestà, al capo dell'amministrazione interessata. (3) (4)

- (1) Le competenze del prefetto, citate nel presente comma, sono ora delle Regioni.
- (2) Le competenze del medico provinciale sono, attualmente, degli uffici del Servizio sanitario nazionale.
- (3) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.
- (4) Il Podestà, citato nel presente comma, è attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

Articolo 186: [Preparazione degli autovaccini]

La preparazione degli autovaccini deve essere effettuata esclusivamente presso istituti, ospedali, laboratori di vigilanza igienica, che abbiano ottenuta l'autorizzazione dal Ministero dell'interno a seguito di domanda del dirigente l'istituto, l'ospedale o il laboratorio e previa ispezione tecnica a spese dell'interessato. (1)

- (1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 187: [Elenco dei prodotti di cui è autorizzata la vendita]

Il Ministero dell'interno pubblica annualmente l'elenco dei prodotti dei quali è autorizzata la vendita a norma degli articoli 180, 181 e 182. (1)

Di ogni nuova autorizzazione è dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale del regno. (2)

(1) Il Ministero, citato nel presente comma, è, attualmente, il Ministero della sanità.

(2) La Gazzetta Ufficiale del regno, è, attualmente della Repubblica italiana.

Articolo 188: [Contravventore delle disposizioni della presente sezione]

Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000. (1)

Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.

Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati. (2)

Il provvedimento del prefetto è definitivo. (2)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il prefetto, citato nel presente comma, è attualmente, sostituito dagli uffici del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 188 Bis: [Deposito o magazzino all' ingrosso di prodotti chimici]

farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilità del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura del deposito o magazzino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo]. (1) (2)

(1) La sezione di cui il presente articolo fa parte è stata aggiunta dall'art. 5 L. 01.05.1941, n. 422 (G.U. 03.06.1941, n. 12).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall' [art. 16](#) D.Lgs. 30.12.1992, n. 538 (G.U. 11.01.1992, n. 7, S.O.).

Articolo 189: [Presidi medici e chirurgici]

[I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno]. (1)

[Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici è sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno]. (1)

Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalità da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonché i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000. (2)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

Il provvedimento del prefetto è definitivo. (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 10, D.P.R. 06.10.1998, n. 392 (G.U. 13.11.1998, n. 266).

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(3) La titolazione della presente Sezione è stata così sostituita dall'art. 6, L. 01.05.1941, n. 422 (G.U. 03.06.1941, n. 12).

Articolo 190: [Attività vietate]

E' vietato importare, fabbricare, vendere o ritenere per vendere:

- a) poppatoi a tubo, nonché parti staccate di essi destinate a comporli;
- b) succhiatoi o succini per bambini non formati di gomma elastica piena.

Il contravventore a tale divieto è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.(1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 191: [Gomma elastica vulcanizzata]

La gomma elastica vulcanizzata, con la quale sono formati i capezzoli per bottiglie-poppatoio senza tubo, le tettarelle, gli anelli di dentizione, i copri-capezzoli, i tiralatte, i succhiatoi e simili, fabbricati nel regno o importati, non deve contenere piombo, zinco, antimonio, arsenico o altra sostanza nociva.

Gli oggetti di gomma predetti debbono portare la indicazione indelebile della rispettiva fabbrica.

Il contravventore a tali prescrizioni è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.(1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 192: [Ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti]

Spetta all'autorità sanitaria centrale e all'autorità sanitaria provinciale di vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti.

L'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali predetti sono disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali emanate con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato. (1)

(1) Il Ministero per l'interno, citato nel presente articolo, è, attualmente, il Ministero della Sanità.

Articolo 193: [Autorizzazione del prefetto]

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. (1)

L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da alloggio per mercede.

Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000. (2)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (1)

(1) Il prefetto, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 194: [Autorizzazione per l'apertura di stabilimenti balneari, termali ed affini]

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia senza autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità. (1)

Chiunque pone in esercizio stabilimenti o gabinetti o ambulatori indicati nel primo comma senza l'autorizzazione del prefetto o contravviene alle prescrizioni imposte dal prefetto nell'atto di autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. (2) (3)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti, gabinetti o ambulatori suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo. (3)

(1) L'art. 24, c. 1 D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225) stabilisce che: "Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27.07.1934, n. 1265, quando si tratti degli stabilimenti balneari ivi contemplati è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario."

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(3) L' art. 43, c. 4, L. 23.12.1978, n. 833 (G.U. 28.12.1978, n. 360, S.O.) ha stabilito che, nel presente articolo si intendono sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Articolo 195: [Denuncia dei detentori di apparecchi radiologici ed autorizzazione del prefetto]

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto.

Chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto. Tale autorizzazione non è concessa se non sia stato ottemperato all'obbligo della taratura delle sostanze suddette, stabilito nella legge sulla ricerca e utilizzazione delle sostanze radioattive.

Il contravventore alle disposizioni predette è punito con l'ammenda da lire 200 a 1000.. (1) (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) L' art. 43, c. 4, L. 23.12.1978, n. 833 (G.U. 28.12.1978, n. 360, S.O.) ha stabilito che, nel presente articolo si intendono sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Articolo 196: [Tasse di concessione e tasse annuali]

L'autorizzazione prefettizia preveduta nell'art. 194 e quella preveduta nel secondo comma dell'articolo precedente sono subordinate al pagamento della tassa di concessione indicata nella tabella numero 6, annessa al presente testo unico.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici preveduti nell'art. 194 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione stabilita nella tabella stessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse predette, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli istituti scientifici. (1)

(1) L' art. 43, c. 4, L. 23.12.1978, n. 833 (G.U. 28.12.1978, n. 360, S.O.) ha stabilito che, nel presente articolo si intendono sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Articolo 197: [Divieto di impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari]

E' vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari, che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o dell'autorizzazione ministeriale preveduta nelle disposizioni transitorie del presente testo unico ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 500 a 5000. (1)

La disposizione del primo comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle cliniche universitarie e negli istituti per la cura del cancro dipendenti dallo Stato o che siano stati giuridicamente riconosciuti. (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) L' art. 43, c. 4, L. 23.12.1978, n. 833 (G.U. 28.12.1978, n. 360, S.O.) ha stabilito che, nel presente articolo si intendono sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Articolo 198: [Obblighi dei fabbricanti e dei rivenditori di apparecchi radiologici]

I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 300. (1) (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) L' art. 43, c. 4, L. 23.12.1978, n. 833 (G.U. 28.12.1978, n. 360, S.O.) ha stabilito che, nel presente articolo si intendono sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.

Articolo 199: [Autorizzazione all'apertura degli stabilimenti di produzione o smercio di acque minerali]

Non possono essere aperti o posti in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali, senza autorizzazione del Ministro per l'interno. (1)

L'autorizzazione è pure richiesta per l'importazione nel regno di acque minerali estere, naturali o artificiali.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti comma è punito con l'ammenda da lire 200 a 5000. (2)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli stabilimenti suddetti, aperti o esercitati senza autorizzazione. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

(1) Il Ministro per l'interno, citato nel presente articolo, è, attualmente, il Ministero della sanità.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 200: [Concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità]

La concessione per la ricerca e l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali e la dichiarazione di pubblica utilità non esimono dall'obbligo delle autorizzazioni prevedute nei precedenti articoli.

Articolo 201: [Licenza per l'attività pubblicitaria]

E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.

Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentirà l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.

E' necessaria la licenza del ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.

La licenza è rilasciata sentito il parere di una speciale commissione di esperti, nominata dal ministro per l'interno.

Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ad euro 15.493,71 . (1) (2)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 7 L. 01.05.1941 n. 422.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art. 70, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, è stato, poi, così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 31.10.2002, n. 271.

Articolo 202: [Attività vietate]

Ferme le disposizioni riguardanti le acque pubbliche e il loro deflusso, contenute nel presente testo unico e in altre leggi, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque sotterranee, o il naturale deflusso di quelle superficiali, in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000 e sono a suo carico le spese per la demolizione delle opere. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 203: [Macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili]

La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa e il consiglio provinciale di sanità. (1)

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 200. (2)

(1) Il consiglio provinciale di sanità, è, attualmente, il consiglio provinciale di sanità

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 204: [Coltivazione del riso]

La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa, ed approvato con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno, sentito quello per le corporazioni. (1) (2) (3) (4)

(1) Il rettorato provinciale di sanità, è, attualmente, il consiglio provinciale di sanità

(2) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, citato nel presente articolo, è, attualmente, il consiglio provinciale.

(3) Il Ministero per l'interno, citato nel presente articolo, è, attualmente, il Ministero della sanità.

(4) Il Ministero per le corporazioni, è, attualmente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 205: [Contenuto del regolamento]

Il regolamento deve determinare:

a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;

b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;

c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;

- d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
- e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
- f) le norme per l'assistenza medica e farmaceutica preveduta nell'art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
- g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.

Articolo 206: [Dichiarazioni per attivare nuove risaie]

Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il mese di novembre, presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso. (1)

La dichiarazione pubblicata nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dal podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto. (1)

Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

(1) Il podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

Articolo 207: [Controversie relative alla determinazione delle risaie e loro estensione]

Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni 15 dalla prescritta pubblicazione nell'albo pretorio.

Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa. (1)

(1) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, è, attualmente, la camera di commercio industria agricoltura e

artigianato.

Articolo 208: [Divieto di coltivazione di risaie]

Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica. (1) (2)

(1) I podestà, citati nel presente articolo, sono, attualmente, i sindaci.

(2) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, citato nel presente articolo, è, attualmente, la camera di commercio industria agricoltura e artigianato.

Articolo 209: [Risaie attivate ed estese in luoghi non consentiti]

Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore. (1)

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale. (1)

Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 5000.(2)

(1) Il presente comma ha così sostituito l'originario c. 1 in virtù dell'articolo 26, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 210: [Revisione dell'estimo catastale]

Il divieto della coltivazione a riso e la distruzione delle risaie ai sensi degli articoli precedenti non danno diritto ad indennizzo.

E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale, agli effetti della imposta fondiaria, quando il divieto della coltivazione o la distruzione si riferiscano a risaie attivate in conformità delle leggi e regolamenti e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.

Articolo 211: [Somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo]

La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, è obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche.

La relativa spesa è ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316.

Il contravventore all'obbligo predetto è punito con l'ammenda da lire 200 a 5000. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 212: [Obbligo dei comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso]

I comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, sono obbligati a provvedere a un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.

La spesa relativa è anticipata dal comune ed è ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso mediante contributo applicato in base alla aliquota risultante dal rapporto fra la spesa stessa e il reddito totale imponibile delle terre predette.

Il contributo è iscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta comunale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori comunali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il prefetto provvede di ufficio e la relativa spesa è a carico del comune, salvo rivalsa ai sensi dei precedenti comma.

Articolo 213: [Condizioni delle abitazioni e dei dormitori]

Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell'art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.

I dormitori dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.

In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.
(1)

(1) L'entità della sanzione, prevista dal presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114 , c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 214: [Obblighi del datore di lavoro e del proprietario dei fondi coltivati a risaia]

Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l'obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione.
(1)

(1) L'entità della sanzione, prevista nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 215: [Vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo]

Ferma la competenza generica degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ufficiali sanitari e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo. A tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e nei ricoveri dei lavoratori.

Articolo 216: [Elenco delle manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri]

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscriverci ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32 L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 217: [Compiti del sindaco]

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire ovvero impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza. (1)

Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1)

(1) Il podestà, citato nel presente comma, è attualmente identificato nella figura del sindaco.

Articolo 218: [Regolamento locale di igiene e sanità]

I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro per l'interno.

I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:

- a) non vi sia difetto di aria e di luce;
- b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
- c) le latrine, gli acquai e gli scaricatori siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
- d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento.

I regolamenti predetti debbono, inoltre, contenere le norme per la razionale raccolta delle immondizie stradali e domestiche e per il loro smaltimento .

Articolo 219: [Applicazione del regolamento locale di igiene e sanità]

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e quello dell'economia corporativa, determina le modalità secondo le quali debbono essere applicate le istruzioni indicate nel precedente articolo nei riguardi della salubrità degli abitati rurali avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni della provincia. (1) (2)

In ogni caso, debbono essere determinate le condizioni minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per i lavoratori avventizi, quelle per l'approvvigionamento idrico, per le latrine e per la raccolta o lo smaltimento dei materiali di rifiuto.

(1) Il prefetto, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura delle Regioni.

(2) Il consiglio dell'economia corporativa, citato nel presente articolo, è, attualmente la camera di commercio industria agricoltura e artigianato.

Articolo 220: [Approvazione dei progetti di costruzioni edilizie]

[I progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrit  delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del podest , che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.] (1) (2) (3)

(1) Il Podest , citato nel presente comma,  , attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) Il parere, citato nel presente comma   attualmente dato dalla Regione.

(3) Il presente articolo   stato abrogato dall'art. 136, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..

Articolo 221: [Ispezione negli edifici indicati nell'articolo precedente]

Gli edifici o parti di essi indicati nell'articolo precedente non possono essere abitati senza autorizzazione del podest , il quale la concede quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ci  delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformit  del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrit . (1)

[Il proprietario, che contravvenga alle disposizioni del presente articolo   punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.] (2) (3)

(1) Il presente comma precedentemente abrogato dall'art. 5 , D.P.R. 22.04.1994, n. 425 limitatamente alla disciplina per il rilascio del certificato di abitabilit , oggi   tornato in vigore a seguito dell'abrogazione del DPR 425 da parte dell'art. 136 del DPR 06-06-2001 n. 380.

(2) Il presente comma   stato cos  modificato dall' art. 70, D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

(3) Il presente comma   stato abrogato dall'art. 136, D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R..

Articolo 222: [Dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa]

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero. (1)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

Articolo 223: [Obblighi del proprietario di casa rurale]

Il proprietario di casa rurale, adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità, sancite nei regolamenti locali di igiene e sanità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti.

In caso che il proprietario non provveda, il podestà, fatti eseguire dall'ufficiale sanitario gli accertamenti, ne riferisce al prefetto, il quale richiede all'ufficio del genio civile la perizia dei lavori occorrenti e la trasmette al podestà. Questi comunica la perizia al proprietario, fissandogli un termine per l'esecuzione dei lavori ritenuti strettamente necessari. (1)

Se il proprietario omette o ritarda l'esecuzione dei lavori predetti, il podestà provvede di ufficio alle riparazioni e completamenti nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del Sindaco.

Articolo 224: [Obblighi dei proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi]

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.

Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell'articolo precedente.

Articolo 225: [Obbligo di assicurare l'abitazione e osservanza delle norme di igiene]

Quando i contratti per l'esecuzione di lavori a carico dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici includono l'obbligo di assicurare l'abitazione al personale impiegato nei lavori stessi, l'assuntore del lavoro è tenuto a provvedere che nell'abitazione medesima, sia essa in locali provvisori o permanenti, vengano osservate le norme di igiene, dettate dalla autorità sanitaria, per quanto riguarda cubatura, ventilazione, illuminazione, fornitura di acqua potabile, smaltimento dei rifiuti e ogni altra sistemazione necessaria a tutelare la salute delle persone alloggiate.

Il prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero del personale impiegato nei lavori o per la durata degli stessi o perché vi è pericolo di malattie diffusive, determina, con apposito disciplinare, sentiti il consiglio provinciale di sanità ed il consiglio provinciale dell'economia corporativa, le norme necessarie per l'igiene e per la tutela della salute degli operai. (1)

L'assuntore è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel disciplinare e deve eseguire, entro il termine stabilito nel provvedimento del prefetto, i lavori necessari per l'attuazione delle norme stesse.

Quando l'assuntore, nei casi preveduti nei precedenti comma, omette o ritarda l'attuazione delle provvidenze prescritte, il prefetto ne ordina l'esecuzione di ufficio con le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale. Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dalla amministrazione appaltante, che se ne avvale sui crediti dell'assuntore o, in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

Contro i provvedimenti del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno. (2)

(1) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, citato nel presente comma, è, attualmente, la camera di commercio.

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 226: [Depurazione delle acque]

Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 400.000. (1)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 227: [Processi depurativi]

E' vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.

Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Articolo 228: [Progetti di costruzione di opere igieniche]

I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, dalle Province, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 150 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze.

Per i progetti, il cui importo non superi i 150 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più Province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente. (1)

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, L. 20.07.1952, n. 1007, e da ultimo dal l' art. 27, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

Articolo 229: [Progetti di opere per la bonifica dei territori montani]

I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni.

I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.

Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo unico, L. 08.11.1956, n. 1300 (G.U. 27.11.1956, n. 300).

Articolo 230: [Piani sottoposti al parere del consiglio di sanità]

Sono sottoposti al parere del consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti.

Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.

Articolo 231: [Autorizzazione per l'apertura di alberghi]

Per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. (1) (2)

Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. (2)

La decisione del prefetto è definitiva.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 1000.(3)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) L'ufficiale sanitario, è, attualmente, sostituito dagli uffici del Servizio sanitario nazionale.

(3) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 232: [Potere di vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi]

La vigilanza sulle prescrizioni igieniche sugli alberghi, oltre che al podestà, spetta anche all'ente provinciale per il turismo.
(2)

Il podestà, anche su proposta dell'ente provinciale per il turismo, sentito l'ufficiale sanitario, quando un albergo è giudicato insalubre per la sua ubicazione, oppure per le condizioni dei locali o delle dipendenze e relativi impianti ed arredamenti, può prescrivere all'esercente i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Se l'esercente non voglia o non possa eseguire tali lavori, può ordinare la chiusura dell'albergo. (1) (2)

Contro l'ordinanza, che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, debbono essere adottate, secondo le prescrizioni dell'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica .

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) L'originaria dizione "ente nazionale per le industrie turistiche" è stata così sostituita dall'art. 23, D.P.R. 28.06.1955, n. 630.

Articolo 233: [Stalle rurali per bovini ed equini]

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.(1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 234: [Dimensioni minime delle stalle e delle concimaie]

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa. (1)

(1) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, è, attualmente, la camera di commercio industria agricoltura e artigianato.

Articolo 235: [Esonero dall' obbligo della concimaia]

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado.

Articolo 236: [Obblighi di chi tiene in esercizio una stalla]

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 237: [Obblighi dei comuni]

I comuni hanno l'obbligo di curare la costruzione e la manutenzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame, prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani.

Le dimensioni e le altre caratteristiche di tali depositi, nonché le norme per l'uso dei medesimi e per la utilizzazione del concime conservato, sono stabilite nell'apposito regolamento adottato dal comune in conformità delle norme date dal consiglio provinciale dell'economia corporativa. (1)

(1) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, è, attualmente, la camera di commercio

Articolo 238: [Obbligo del proprietario di bestiame]

Quando gli animali siano ricoverati in agglomerati urbani è fatto obbligo al proprietario di bestiame, che non disponga di concimaia propria, costruita a norma dell'articolo 233, di depositare i concimi, prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi, nei depositi comunali costituiti ai sensi dell'articolo precedente.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.(1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 239: [Requisiti delle stalle]

Le stalle delle quali sono forniti gli alberghi debbono rispondere ai requisiti stabiliti nell'apposito regolamento.

Articolo 240: [Violazione delle norme indicate negli artt. 233, 236 e 238]

La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 236 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, può essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali. (1)

(1) Il personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, sono, attualmente, sostituiti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Articolo 241: [Istituti che esercitano il credito a favore dell' agricoltura]

Gli istituti che esercitano il credito a favore dell'agricoltura sono autorizzati a concedere prestiti con l'ammortamento rateale in 10 anni, per l'attuazione delle norme stabilite nel presente capo.

Articolo 242: [Vigilanza sui locali di produzione e di smercio di sostanze alimentari e bevande]

[Sono soggetti a vigilanza, per la tutela della sanità pubblica, i fabbricanti e i commercianti di sostanze alimentari e di bevande di ogni specie.

A tale scopo le autorità sanitarie possono fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze e bevande anzidette]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 20 , L. 30.04.1962, n. 283 (G.U. 04.06.1962, n. 139).

Articolo 243: [CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

[Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre la chiusura dell'esercizio da un mese a un anno contro chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate per l'alimentazione, che siano riconosciute non genuine o corrotte o adulterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, il prefetto può ordinare la chiusura definitiva dell'esercizio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 20, L. 30.04.1962, n. 283 (G.U. 04.06.1962, n. 139)

Articolo 244: [Sanzioni amministrative]

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, sotto qualsiasi forma, granturco immaturo non bene essiccato, ammuffito o in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina, ovvero prodotti ottenuti dalla farina suddetta o che, sebbene preparati con farina normale sana, siano in seguito ammuffiti o comunque deteriorati è punito con la multa da lire 300 a 2000.(1)

(1) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 245: [Divieto di importare granturco e suoi derivati guasti o imperfetti]

E' vietata l'introduzione nel regno, per uso alimentare, del granturco e dei suoi derivati, guasti od imperfetti, anche se l'avaria si sia verificata durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito. (1)

Il contravventore è punito l'ammenda da lire 300 a 2000. (2)

(1) Il regno, citato nel presente comma, è, attualmente, territorio dello Stato

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 246: [Autorizzazione per l'utilizzo non alimentare del granturco]

Sono soggette ad autorizzazione del prefetto o del podestà, secondo la rispettiva competenza, la circolazione, la macinazione e l'utilizzazione, per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del granturco e dei suoi derivati, guasti o imperfetti. (1)

La mancanza della predetta autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 300 a 2000.(2)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 247: [Igiene dei recipienti per la preparazione o conservazione di alimenti o bevande]

[Chiunque con la cattiva stagnatura, o in altro modo, rende nocivi alla salute utensili o recipienti destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, ovvero detiene per il commercio o pone in commercio tali oggetti è punito con l'ammenda da L. 12.000 a L. 80.000. (1)

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.]. (2)

(1) L'ammontare dell'ammenda è stato così aumentato dall'art. 3, L. 12.07.1961, n. 603.

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 20 , L. 30.04.1962, n. 283 (G.U. 04.06.1962, n. 139).

Articolo 248: [Requisiti dell'acqua potabile]

Ogni comune deve essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Quando l'acqua potabile manchi, sia insufficiente ai bisogni della popolazione o sia insalubre, il comune può essere, con decreto del prefetto, obbligato a provvedersene.

Articolo 249: [Contaminazione di acqua]

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acqua potabile è punito con l'ammenda da lire 300 a 5000, salvo l'applicazione delle pene stabilite nel codice penale, quando il fatto renda l'acqua pericolosa per la salute pubblica. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 250: [Colori nocivi alla salute]

[Il ministro per l'interno, sentito il parere del consiglio superiore di sanità, approva l'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande e di quelli che non possono essere usati per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte destinate a involgere sostanze alimentari o altri oggetti di uso personale o domestico.

Chiunque impiega in qualsiasi modo i colori compresi nel suddetto elenco per la colorazione delle sostanze od oggetti sopra specificati, ovvero vende tali sostanze od oggetti è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.

In caso di recidiva il prefetto può ordinare la chiusura dell'opificio o del negozio per un periodo non superiore a 3 mesi.

Il provvedimento del prefetto è definitivo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. [20](#), L. 30.04.1962, n. 283 (G.U. 04.06.1962, n. 139).

Articolo 251: [Attività vietate]

E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcoliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico.

Il contravventore, è punito con l'ammenda da lire 1000 a 3000.(1) (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il presente articolo, a partire dal 14.11.1986 ha cessato di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici, in virtù dell'art. 16 L.11.10.1986, n. 713 (G.U. 30.10.1986, n. 253, S.O.).

Articolo 252: [Deroghe al divieto dell' articolo precedente]

Sono escluse dal divieto di cui nell'articolo precedente:

a) Le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall'etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcoliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari.

La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall'etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

b) Le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

Articolo 253: [Malattie infettive e diffusive]

infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 254: [Denuncia di malattia infettiva e diffusiva]

Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale e coadiuvarli, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nelle cautele igieniche necessarie. (1)

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 60.000 a lire 1.000.000, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove dagli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso. (2)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 255: [Comunicazione della denuncia di malattia infettiva e diffusiva]

Le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podestà al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno. (1) (2)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 256: [Obbligo dei medici condotti e dei medici esercenti nei comuni]

I medici condotti e gli altri medici esercenti nei comuni, nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

Il contravventore all'obbligo anzidetto è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. (1)

Ai detti sanitari e alle loro famiglie, che siano iscritti alla cassa di previdenza, compete il trattamento preveduto nel T.U. 1° maggio 1930, n. 680 ; a quelli non iscritti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, numero 70, e successive modificazioni.

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114 , c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 257: [Obblighi del medico-chirurgo]

Qualsiasi medico-chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune, al quale sia stato destinato rispettivamente dal prefetto o dal Ministro per l'interno, a seconda che il comune appartenga o non alla provincia nella quale il sanitario risiede. (1)

Sono applicabili ai medici preveduti nel presente articolo e alle loro famiglie le disposizioni sulle pensioni citate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il contravventore alle disposizioni date dal prefetto o dal Ministro per l'interno è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. (1) (2)

(1) Il Ministro per l'interno, citato nel presente comma, è, attualmente il Ministro della sanità.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114 , c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 258: [Obblighi del cittadino]

Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal podestà.

Il provvedimento del podestà è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione. (1)

Il contravventore è punito coll'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000. (2)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 259: [Servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose]

I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'articolo 93.

Articolo 260: [Inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione delle malattie infettive]

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. (1)

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981,

Articolo 261: [Ordinanze speciali emesse dal Ministro della sanità]

Il Ministro per l'interno, quando si sviluppi nel regno una malattia infettiva a carattere epidemico, può emettere ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le misure cautelari da adottare contro la diffusione della malattia stessa. (1) (2)

Le ordinanze sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del regno e possono aver vigore il giorno stesso della pubblicazione. (3)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il regno, citato nel presente comma, è, attualmente, territorio dello Stato.

(3) La Gazzetta Ufficiale del regno, è, attualmente, della Repubblica Italiana.

Articolo 262: [Requisiti del personale impiegato nella preparazione di alimenti e bevande]

[Non possono essere addette alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persone che non abbiano precedentemente subito la visita dell'ufficiale sanitario, il quale accerta che le persone medesime non siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa che le mettano in condizione di contagiare altri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.

Chiunque assume o trattiene in servizio, per la preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande, persona che, anche se appartenente alla propria famiglia, che dalla visita sanitaria sia risultata nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con la reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a carico di chi, malgrado la visita sanitaria abbia constatato sulla sua persona la sussistenza delle condizioni predette, continui ad attendere direttamente alla preparazione, manipolazione e vendita di alimenti e bevande.

Il podestà, quanto ritenga che possano sussistere i pericoli di contagio indicati nel primo comma, ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti sanitari e adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. [20](#), L. 30.04.1962, n. 283 (G.U. 04.06.1962, n. 139).

Articolo 263: [Provvedimenti del Ministro della sanità]

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorre, anche ordinanze speciali. (1)

Il prefetto è autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. (1)

Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

- a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e in altre collettività;
- b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunci legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. (1)
(2) (3)

(1) L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal Ministro della sanità.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(3) Il prefetto, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal medico provinciale.

Articolo 264: [Soggetti obbligati a denunciare la presenza di casi di malattia infettiva diffusiva]

I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunciare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifici, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata. (1)

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. (2)

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000.(2)

(1) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 265: [Obbligo di abbattere e distruggere gli animali infetti]

Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana, e di altre malattie esotiche degli animali, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità variabile dal 50 al 70 % del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Ai coltivatori diretti l'indennità può essere corrisposta fino all'80 %.

L'importo delle indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguarda malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizootia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si conclude con sentenza passata in giudicato di assoluzione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito, prima dall'art. 1, L. 24.02.1965, n. 108 (G.U. 10.03.1965, n. 61) e poi dall'art. 1, L. 23.01.1968, n. 34 (G.U.12.02.1968, n. 37).

Articolo 265 Bis: [Autorizzazione del Ministro della sanità]

Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente art. 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministro della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 e in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.500.000. (1)

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizootie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione. (2)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, L. 24.02.1965, n. 108 (G.U.10.03.1965, n. 61).

Articolo 266: [Vaccinazione antivaiolosa]

[La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre dalla nascita e deve essere ripetuta nel semestre successivo, quando abbia avuto esito negativo. Sono esclusi da tale obbligo i bambini che da certificato medico risultino in condizioni di salute da non poter subire la vaccinazione, la quale dovrà, però, essere eseguita nel semestre successivo od appena cessino le ragioni della contro indicazione.

E' inoltre obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'autorità sanitaria per pericolo di diffusione del vaiuolo]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1 D.L. 26.06.1981, n. 334 (G.U. 30.06.1981, n. 177), convertito, con modificazioni, in L. 06.08.1981, n. 457 (G.U.11.08.1981, n. 219).

Articolo 267: [Conservazione del vaccino antivaioloso]

Il vaccino antivaioloso è conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura. (1)

Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

E' in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.

Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel secondo comma dell'art. 92.

(1) Il podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

Articolo 268: [Competenze del Ministero della sanità]

Spetta al Ministero dell'interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi. (1)

E' sottoposto a vigilanza del Ministero dell'interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l'assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia. (1) (2)

Il Ministero dell'interno vigila sull'esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il prefetto, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal medico provinciale.

Articolo 269: [Servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi]

Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:

1° i consorzi provinciali antitubercolari, le province, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

2° l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti. (1)

(1) L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, è, attualmente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 270: [Consorzio provinciale antitubercolare]

Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:

- a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
- b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
- c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinché siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
- d) di integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti;
- e) di promuovere e disciplinare, nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell'interno, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

Articolo 271: [Organizzazione del Consorzio provinciale antitubercolare]

Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i consigli provinciali di sanità e le giunte provinciali amministrative delle province interessate.

Articolo 272: [Organi che compongono il Consorzio]

La provincia e i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare, fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare.

Possono farne parte, su loro domanda anche le congregazioni di carità , le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia. (1)

Lo statuto del consorzio determina la misura del contributo consorziale.

Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia preveduto nel presente testo unico.

(1) Le congregazioni di carità, citate nel presente comma, sono, attualmente, enti comunali di assistenza, successivamente soppressi.

Articolo 273: [Comitato di amministrazione del Consorzio]

[Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati]. (1)

I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il direttore del consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.

(1) Il presente comma deve ritenersi implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 1 D.P.R. 11.01.1961, n. 249 (G.U. 20.04.1961, n. 98).

Articolo 274: [Scioglimento del comitato]

Il Ministro per l'interno per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell'ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del comitato stesso. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 275: [Bilancio del consorzio provinciale antitubercolare]

Il consorzio provinciale antitubercolare sottopone, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio al prefetto per l'approvazione.

Copia del bilancio, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 276: [Obbligo dell' amministrazione provinciale, servizio di cassa e di tesoreria]

L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario per funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio è disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione.

Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio può, con deliberazione approvata dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel 1°e 2°comma del presente articolo. (1)

In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.

(1) Il rettorato provinciale, citato nel presente comma, è, attualmente, il consiglio provinciale.

Articolo 277: [Personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare]

Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:

- a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
- b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
- c) delle assistenti sanitarie visitatrici.

Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale ove esiste, è inibito l'esercizio della professione di medico chirurgo.

Articolo 278: [Personale del Consorzio]

Il personale del Consorzio è nominato in ruolo a seguito di pubblico concorso indetto dall'amministrazione del Consorzio. (1)

Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i quarant'anni di età.

La nomina in ruolo è fatta nella persona del vincitore del concorso. (1)

Si applicano a detto personale le disposizioni stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale per gli impiegati della provincia, anche per quanto riguarda la loro iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

(1) Il presente comma è stato così sostituito dagli artt. 2 e 3, L. 22.11.1962, n. 1709 (G.U. 28.12.1962, n. 330).

Articolo 279: [Esame dei bilanci]

La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale anti-tubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

Articolo 280: [Ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi]

Il ricovero d'urgenza degli ammalati di tubercolosi è disposto dal podestà o dal prefetto secondo le norme della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Ogni altro ricovero è ordinato dal presidente del consorzio provinciale antitubercolare o dall'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, secondo la rispettiva competenza. (1)

Le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

(1) L'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, è, attualmente, Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 281: [Competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi]

La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:

- a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza ;
- b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorso da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.

Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della L. 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà. E', però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all'amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.

Articolo 282: [Somme stanziare per ciascun anno finanziario]

In appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, per ciascun esercizio finanziario, sono stanziare somme da erogare in:

- a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi;
- b) contributi ai commi, alle province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio;

c) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi o di assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti;

d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico e ausiliario.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sugli stanziamenti preveduti nel presente articolo, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Articolo 283: [Contratti esenti dalle tasse di bollo e di registro]

I contratti, aventi per oggetto la donazione, l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolosi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.

Articolo 284: [Obbligo dei medici di denunciare i casi di tracoma]

I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 300 a 5000.(1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 285: [Somme stanziare per ciascun anno finanziario in appositi capitoli del Ministero della sanità]

Per ciascun esercizio finanziario sono stanziare in appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno: (1)

a) le somme da erogare in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma;

b) le somme da erogare in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospedaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche intorno alla diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, disponibili alla fine dell'esercizio finanziario, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio sono inoltre concessi sussidi ai comuni che abbiano istituito o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 286: [Isolamento nei casi di lebbra]

L'autorità sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finché non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.

Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di ospedalità sono a carico dello Stato e gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. (1)

E' fatta eccezione per gli istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito, a decorrere dal 01.07.1966, dall'art. 2, L. 27.06.1967, n. 533 (G.U. 14.07.1967, n. 175).

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, R.D.L. 13.02.1936, n. 353 (G.U. 03.03.1936, n. 61), convertito in L. 14.05.1936, n. 935 (G.U. 02.06.1936, n. 127).

Articolo 287: [Convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità]

Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalità per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di ospedalità. (1)

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 288: [Certificati di ospedalizzazione]

I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra.

La vidimazione è fatta senza spese.

Articolo 289: [Sussidi concessi dal Ministero della Sanità]

Il Ministro per l'interno ha facoltà di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'articolo 286, nonché degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra (1).

Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 290: [Stanziamiento di un capitolo speciale]

Per ciascun esercizio finanziario è stanziato in speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 291: [Malattie veneree]

Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosità. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 292: [Denuncia di malattie veneree]

I medici sono tenuti a denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:

negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari;

nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.

Debbono inoltre denunciare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea.

Chi trascuri di eseguire le denunce è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 293: [Obblighi a carico del medico]

Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, è tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosità della malattia, come pure della necessità che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilità alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall' art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 294: [Visita medica]

L'autorità sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale può diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha facoltà di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario predetto potrà, per altro attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia.

Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorità sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia.

Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 295: [Profilassi delle malattie veneree]

Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:

- a) con dispensari pubblici gratuiti;
- b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
- c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 296: [Ospedali con servizio di consultazioni esterne]

Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 297: [Dispensari]

I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.

Quando le condizioni locali lo consentano possono due o più comuni riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.

I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

Il ministero dell'interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dall'apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare la metà della spesa.

La misura del sussidio, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il ministero dell'interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l'interno. (1) (2)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 298: [Concorso governativo]

I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo.

La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il ministero dell'interno e il comune.

Nei detti comuni la istituzione dei dispensari è resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessità.

La dichiarazione dell'obbligatorietà è fatta per delega del ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 299: [Esercizio dei dispensari]

Oltre ai dispensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistano cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 300: [Istituzione e funzionamento dei dispensari nei porti]

Nei principali porti del regno il ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalità. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 301: [Istituzione e funzionamento dei dispensari]

Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può ordinarne la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, più di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, più di duemila operai.

In via temporanea, l'istituzione di tali dispensari può essere disposta dal prefetto anche nelle località ove esistono uno o più stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la necessità.

Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 302: [Nomina dei medici dei dispensari comunali]

I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina è fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale.

Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal Ministro per l'interno. (1) (2)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 303: [Spese di cura]

La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e solo eccezionalmente con quella ospedaliera.

Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello stato e le rette di spedalità gravano sul bilancio del ministero dell'interno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o l'obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la cura gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti.

In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati, il ricovero avviene nelle infermerie comuni.

Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 304: [Convenzioni]

[Il Ministero dell'interno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalità per il loro funzionamento, la direzione tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalità. (1)

Questa non può superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale.

Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto è possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree.

La direzione dei reparti può essere affidata temporaneamente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non possa provvedervi con altro medico specializzato]. (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con la L. 25.07.1956, n. 837, il D.P.R. 27.10.1962, n. 2056, ed il D.M. 02.12.1959.

Articolo 305: [Certificati di spediizzazione]

I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spediizzazione ai poveri affetti da malattie veneree.

La vidimazione è fatta senza spese. (1)

(1) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 306: [Ispettori dermosifilografi]

Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografi per una o più province alla dipendenza dell'autorità sanitaria provinciale. (1)

La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo. (1) (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il presente articolo è da intendersi abrogato in ragione di quanto disposto dall' art. 24 L. 25.07.1956, n. 837 (G.U. 08.08.1956, n. 198).

Articolo 307: [Disciplina sanitaria del meretricio]

Il ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio.

La vigilanza viene esercitata dall'autorità sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell'ispettore dermosifilografo.

effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo.

Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 15 L. 20.02.1958, n. 75 (G.U. 04.03.1958, n. 55).

Articolo 308: [Fondo speciale]

Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, è formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati.

Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree.

Le modalità per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal ministero dell'interno. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato in ragione di quanto disposto dall'art. 15 L. 20.02.1958, n. 75 (G.U. 04.03.1958, n. 55).

Articolo 309: [Esercizio del baliatico]

L'esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.

L'autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.

Il podestà revoca l'autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette. (1)

Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000. (2)

(1) Il podestà è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 310: [Caso di sifilide trasmesso per baliatico]

Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorità sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta.

La cura può anche, con l'assenso dell'autorità anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilità.

Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia.

Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorità sanitaria può ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.

Articolo 311: [Speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura]

Nei limiti della disponibilità del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura, ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 312: [Regolamento di attuazione delle norme contenute nel presente decreto]

Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalità e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

Articolo 313: [Zona di malaria endemica]

Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni vengono determinate con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno. (1)

Una zona di territorio è dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 314: [Comitato provinciale per la lotta antimalarica]

In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, è istituito, con decreto del prefetto, un comitato provinciale per la lotta antimalarica.

Il comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno. (1)

Il Comitato è presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegato. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (2)

Il prefetto può chiamarvi, in qualità di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti più direttamente interessati alla lotta antimalarica.

Il comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale della amministrazione provinciale.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 11.02.1961, n. 249 (G.U. 20.04.1961, n. 98).

Articolo 315: [Obbligo della somministrazione gratuita del chinino]

Nelle province, che hanno territori dichiarati zone malariche l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal consiglio superiore di sanità, per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale.

L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica.

Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonché del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari.

Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

Articolo 316: [Prova dell' acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari]

Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima.

La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti dal regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinato in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati.

Il contributo è iscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed è riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali.

Lo sgravio dell'imposta non dà luogo al rimborso del contributo.

Nelle zone malariche, ove esistano cave, miniere, opifici o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non è compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.

Articolo 317: [Disposizioni a favore di operai e coloni]

Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero dell'interno. (1)

Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 1000 a 10.000. (2)

Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92.

Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 318: [Previsione della spesa]

In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

Articolo 319: [Disimpegno dei servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi]

Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze può disporre, quando

attrezzati allo scopo. (1)

In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 320: [Obbligo degli assuntori di opere, indicati nell'articolo 317]

Gli assuntori di opere, indicati nell'art. 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. (1)

(1) L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114 , c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 321: [Documento comprovante lo stato di salute di operai e coloni]

Gli operai e i coloni, indicati nell'articolo 317 che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute.

Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici.

In caso di riconosciuta necessità, il Ministero dell'interno può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 322: [Contributi concessi nel caso previsto nell'art. 319]

Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi:

1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio;

2° da parte del commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358; (1)

3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale; (2)

4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti;

5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92;

6° da parte di altri enti e di privati.

(1) Il commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, è, attualmente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2) Il sottosegretario per la bonifica integrale, è, attualmente, il Ministero per le politiche agricole e forestali.

Articolo 323: [Compiti della provincia e degli altri enti designati anorma dell' art 319]

La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo. (1)

Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità. (1)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza. (2)

Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione. (2)

I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge. (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente articolo, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, citato nel presente comma, è, attualmente, il Ministero per le politiche agricole e forestali.

Articolo 324: [Difesa dei locali situati in zone malariche]

Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro per l'interno. (1)

Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

E' in facoltà del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini.

Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 1000 a 10.000. (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 325: [Regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche]

I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati.

Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque. (1)

In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente. (1)

(1) Il podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

Articolo 326: [Esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici]

Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale. (1) (2)

L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario.

Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi. (1)

(1) Il podestà, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

(2) Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è, attualmente, il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Articolo 327: [Licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso]

Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire 100 a 2000, salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325. (1)
(2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il podestà, citato nel presente articolo, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

Articolo 328: [Fondo per diminuire le cause della malaria]

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'azienda del chinino accertati nell'ultimo rendiconto dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (1)

Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 329: [Infezione malarica e morte per febbre perniciosa]

L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (1)

Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico.

La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo.

Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette. (2)

(1) Il presente comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (C. cost. 04.06.1987, n. 226)

(2) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con le disposizioni del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (G.U. 13.10.1965, n. 257, S.O.).

Articolo 330: [Denuncia dei casi di pellagra]

Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 300 a 5000. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è, attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 331: [Norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334]

I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli artt. 332, 333 e 334.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Articolo 332: [Comuni dichiarati colpiti dalla pellagra]

Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla giunta provinciale amministrativa, inteso il consiglio provinciale dell'economia corporativa e il consiglio provinciale di sanità. (1)

(1) Il consiglio provinciale dell'economia corporativa, è, attualmente, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 333: [Facoltà del prefetto nei comuni colpiti da pellagra]

Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facoltà di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi per granturco di capacità corrispondente ai bisogni locali.

L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento.

Il prefetto ha parimenti facoltà di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare.

All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefici, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Articolo 334: [Elenco dei pellegrosi poveri, razione, alimentazione curativa e ricovero dei poveri]

Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razione alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura.

Il podestà forma e tiene al corrente l'elenco dei pellegrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa. (1)

I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati.

La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri è anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

(1) Il podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, identificato nella figura del sindaco.

Articolo 335: [Stanziamiento somme per sussidi]

E' stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra. (1)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 336: [Somme stanziate per ciascun anno finanziario]

[Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, è stanziata: (1)

a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonché per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'istituto di sanità pubblica;

b) una somma da erogare per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato]. (2)

(1) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

(2) Il presente articolo, pur non essendo stato esplicitamente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto incompatibile con le disposizioni di cui alla L. 06.03.1953, n. 99 (G.U. 17.03.1953, n. 64).

Articolo 337: [Cimitero a sistema di inumazione]

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario.

I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Articolo 338: [Disposizioni generali sui cimiteri]

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (4)

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. (1)

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. (2)

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. (5)

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. (3)

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. (6)

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (7)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo unico, L. 04.12.1956, n. 1428 (G.U. 02.01.1956, n. 1).

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(3) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, L. 17.10.1957, n. 983, è stato, poi, così sostituito dall'art. 28, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Può altresì il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 mt. ed almeno a 50 mt. per gli altri Comuni. "

(4) Il presente comma prima modificato dall'art. 4, L. 30.03.2001, n. 130, è stato, poi, così sostituito dall'art. 28, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. "

(5) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Il prefetto, quando abbia accertato che a causa di speciali condizioni locali non è possibile provvedere altrimenti, può permettere la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri a distanza minore di duecento metri dai centri abitati. "

(6) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" I provvedimenti del prefetto sono pubblicati nell'albo pretorio per otto giorni consecutivi e possono essere impugnati dagli interessati nel termine di trenta giorni. "

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 28, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002. Si riporta di seguito il testo previgente:

" Il Ministero per l'interno decide sui ricorsi, sentito il consiglio di Stato. "

Articolo 339: [Trasporto di salme]

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.

L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. (1)

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 500 (2). Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata. (1)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(2) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 340: [Sepoltura dei cadaveri]

E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.

E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a 500 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 341: [Tumulazione dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero]

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 342: [Tasse]

[L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, è vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico.

L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero è pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta.

Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra.

L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, è esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 3, L. 10.12.1954, n. 1164 (G.U. 18.12.1954, n. 290, S.O.).

Articolo 343: [Cremazione dei cadaveri]

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

Articolo 344: [Contenuto dei regolamenti locali di igiene e sanità]

I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente T.U. o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1000.(1)

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 345: [Regolamenti locali di igiene e sanità]

I regolamenti locali di igiene e sanità e gli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai comuni sono deliberati dal podestà, approvati dalla giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità. (1)

Il prefetto può assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanità o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine il regolamento viene compilato di ufficio.

Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che può annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del consiglio superiore di sanità e del consiglio di Stato. (2)

Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

(1) I regolamenti su materie sanitarie, sono, attualmente, deliberati dal Consiglio comunale.

(2) La competenza del Ministro per l'interno, citata nel presente comma, è , attualmente, devoluta al Ministro della sanità.

Articolo 346: [Regolamento del servizio veterinario]

Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario.

Il regolamento è deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non superiore a lire 8.000. (1)

Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale.

Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo. (2)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). L'entità della sanzione, citata nel presente comma, è stata elevata da:

- artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 31, D.P.R. 10.06.1955, n. 854.

Articolo 347: [Territorio del governatorato di Roma]

[Nel territorio del governatorato di Roma sono devolute al governatore le attribuzioni in materia sanitaria attribuite al prefetto e al podestà, ai termini del presente testo unico e di ogni altra legge e regolamento, fatta eccezione per quelle concernenti i servizi di sanità marittima e quelli sugli arrivi per le vie dell'aria, i trasporti di salme da comune a comune, la vigilanza sul meretricio, il commercio degli stupefacenti, i rapporti con gli organi sindacali competenti degli esercenti le professioni e le arti sanitarie e i provvedimenti relativi alla transumanza del bestiame]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n. 426 (G.U. 20.01.1944, n. 9).

Articolo 348: [Esercizio delle funzioni del consiglio provinciale di sanità]

[Le funzioni del consiglio provinciale di sanità sono esercitate, per quanto riguarda il territorio del governatorato di roma, da una commissione composta degli stessi membri del consiglio provinciale di sanità.

Il governatore fa parte della commissione, in sostituzione del prefetto e la presiede]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n.426. (G.U., 20.01.1944, n. 9)

Articolo 349: [Attribuzioni dell'ufficio d'igiene e sanità del governatorato]

[Le attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute all'ufficio d'igiene e sanità del governatorato.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il governatore, sono stabilite le norme del concorso per la nomina a medico direttore dell'ufficio d'igiene e sanità del governatorato]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n.426. (G.U., 20.01.1944, n. 9)

Articolo 350: [Statuto del consorzio provinciale antitubercolare]

[Lo statuto del consorzio provinciale antitubercolare per la provincia di Roma è approvato dal prefetto, di concerto col governatore]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n.426. (G.U., 20.01.1944, n. 9)

Articolo 351: [Attribuzioni devolute al governatore]

[Le attribuzioni conferite al prefetto dalle disposizioni del presente testo unico per l'apertura ed esercizio delle farmacie, nel territorio del governatorato di Roma, sono devolute al governatore.

Per il governatorato la commissione indicata nell'articolo 105 è nominata dal governatore ed è presieduta dal vice governatore. Di essa fa parte il medico direttore dell'ufficio d'igiene del governatorato.

I provvedimenti del governatore, adottati ai sensi dei precedenti comma, sono definitivi]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n.426. (G.U., 20.01.1944, n. 9)

Articolo 352: [Attribuzioni del governatore di roma]

[Il governatore di Roma provvede alla fornitura del chinino nelle zone malariche comprese nel territorio del governatorato, ripartisce le spese anticipate per la fornitura stessa e cura i necessari accertamenti e rimborsi a termini delle disposizioni del presente testo unico]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 17.11.1944, n.426. (G.U., 20.01.1944, n. 9)

Articolo 353: [Disposizioni sull' espropriazione di pubblica utilità]

Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessità assoluta e urgente di occupare proprietà particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di condotta delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della L. 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e dell'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Articolo 354: [Indennità per le ispezioni sanitarie]

Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere province e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.

Articolo 355: [Spese obbligatorie per i comuni e le province]

Sono obbligatorie per i comuni e per le province le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.

Articolo 356: [Contestazione sulla competenza passiva delle spese]

In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della giunta provinciale amministrativa.

Articolo 357: [Ricorso in via gerarchica al prefetto]

Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Articolo 358: [Norme generali per la applicazione del presente testo unico]

Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, determinerà le norme generali per la applicazione del presente testo unico.

I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato. (1)

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.). Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D.Lgs 24.06.1998, n. 213).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 22.05.1999, n. 196.

Articolo 359: [Disposizioni abrogate]

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.

Articolo 360: [Concorsi per posti di ufficiale sanitario]

Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, previsti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualità di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purché siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 361: [Concorsi per posti di sanitario condotto]

Ai concorsi per posti di sanitario condotto, previsti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, i sanitari che dimostrino di avere già prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 362: [Laboratori]

I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalità stabilite nel R.D. 16 gennaio 1927, n. 155.

Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 363: [Concorsi per posti presso i laboratori provinciali]

Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di età, coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterrotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri eriti pubblici, purché assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 364: [Collocamento a riposo]

L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di età, del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente T.U. avrà inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di età abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuti settanta anni di età e trentacinque di servizio. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 365: [Soggetti autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice]

Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:

a) i cittadini italiani delle nuove province del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal R.D.L. 25 settembre 1921, n. 1396 che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal regio decreto-legge del 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;

b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, e disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 366: [Soggetti autorizzati all' esercizio della professione nel Regno]

Sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma solamente presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 367: [Soggetti autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria]

Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria ;

b) i cittadini italiani delle nuove province del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austroungarico, nei limiti stabiliti dalla L. 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove province del regno e dal regio decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno.

Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 368: [Diritto di continuazione]

Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, numero 468, esistenti alla data di pubblicazione del regio decreto legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia.

Il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse iritenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105.

L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto r eca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 369: [Diritto di trasferimento delle farmacie]

Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purché sia avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

Qualora il titolare non abbia fatto uso della facoltà di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuare, una volta tanto il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. (1)

Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto. (1)

Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.

Durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'art. 379. (2)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 23.12.1940, n. 1868 (G.U. 24.01.1940, n. 19).

(2) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto le disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 370: [Disposizioni che si applicano alle farmacie legittime]

nel secondo comma dell'art. 368.

Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni previste nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista, e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto r eca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 371: [Titolarità delle farmacie]

[Ai comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuarne l'esercizio]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 372: [Disposizioni per i farmacisti comunali]

Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

[I concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei Comuni e delle Aziende municipalizzate sono indetti rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice dell'azienda e giudicati da una Commissione presieduta dal sindaco o dal presidente dell'Azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione amministratrice, delegato dal sindaco o dal presidente. Tale Commissione è composta del medico provinciale, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, di un farmacista e di un chimico designati, fra estranei all'Amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice]. (1) (2)

I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della Azienda municipalizzata. (1)

(1) Il presente comma ha sostituito l'originario c. 2 in virtù dell'art. 32, D.P.R. 10.06.1955, n. 854 (G.U. 29.09.1955, n. 225).

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 373: [Esercizio delle farmacie]

[Alle società ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107)

Articolo 374: [Farmacie privilegiate]

[Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della L. 22 maggio 1913, n. 468, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli art. 112 e 113 del presente testo unico, per sé e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, è sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 5, D.Lgs.C.P.S. 03.10.1946, n. 197 (G.U. 15.10.1946, n. 234), ratificato con L. 18.12.1952, n. 2989 (G.U. 13.01.1953, n. 9).

Articolo 375: [Esercizio delle farmacie nei territori annessi]

[Nei territori annessi in base agli art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti art. 368, 369, 370 e 374, le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto per sé e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nelle sedi attuali, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la

Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli art. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, L.02.04.1968, n. 475 (G.U. 27.04.1968, n. 107).

Articolo 376: [Disposizioni che si applicano alla città di Fiume e del relativo territorio]

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti artt. 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:

1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il § 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli artt. 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto l'osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente T.U. (1)

(1) Il presente articolo pur non essendo stato formalmente abrogato è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con norme successivamente emanate ed in particolare per la perdita della città di Fiume in seguito al Trattato di pace.

Articolo 377: [Disposizioni degli artt. 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829]

Alle farmacie indicate negli artt. 375 e 376, numeri 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 378: [Direttore responsabile]

Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 379: [Disposizioni che si applicano alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374]

Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli artt. 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 368, 369, 371 e 373. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 380: [Pianta organica delle farmacie della provincia]

Entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 381: [Variazioni allo stato di previsione dell' entrata e della spesa]

Il Ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 382: [Direzione delle scuole-convitto professionali]

In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole-convitto professionali per infermiere può essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole-convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermieristica in un reparto ospedaliero del regno, nonché ad infermiere diplomate in scuole-convitto straniere. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 383: [Arti ausiliarie delle professioni sanitarie]

Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'art. 6 della L. 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 384: [Speciale licenza e attestato di abilitazione]

Gli infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti (127). (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 385: [Nuove sessioni di esami di idoneità]

Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l'interno, sentito quello per l'educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 386: [Sanitari autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico]

Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l'interno. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 387: [Disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico]

Le disposizioni contenute negli artt. 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sarà stabilito nel regolamento. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 388: [Stalle rurali]

Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di 5 anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta.

Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 100.000. Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unità culturale in cui la stalla si trovi e non potrà di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 389: [Disposizione contenuta nell'art. 2 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385]

E' fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 2 del Regio Decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditori alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le isole e presso l'alto commissariato di Napoli. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 390: [Mutui estinguibili concessi dalla Cassa depositi e prestiti]

Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e l'adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero-sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o aggravata in servizio militare di guerra, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle province, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli artt. 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (libro II, parte I).

I mutui, che la cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza.

I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 391: [Somma complessiva dei mutui]

La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire.

Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento.

Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 392: [Somma complessiva dei mutui]

La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non può superare i 45 milioni.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di 800.000 lire.

Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento.

Tale contributo non può superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio d'interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore. I fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilità degli esercizi successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la cassa depositi e prestiti.

Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative

vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 393: [Suppressione o eventuale trasformazione dell'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie]

Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potrà procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie.

Lo stesso regio decreto determinerà la destinazione del patrimonio dell'ente nel caso di soppressione. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Articolo 394: [Obbligo dei comuni senza il cimitero di inumazione]

I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta.

A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo.

In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Tabella 1: Dei diritti di pratica sanitaria preveduti dall'art. 30

INDICAZIONE DELLE NAVI	Ammontare della tassa
1. Per navi provenienti dall'estero che approdano in un porto dello Stato, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1]	1%
Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo, solo se soggette a misure sanitarie [1]	0.50%
2. Per navi provenienti dalle Colonie italiane e dalle coste dello Stato, che approdano in un, porto dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, percentuale sulla tassa di ancoraggio [1], [2]	1%
Idem, entro i 30 giorni dal precedente approdo [1], [2]	0.50%
3. Per navi da diporto, provenienti dall'estero per ogni approdo	500
4. Per navi da diporto, provenienti da Colonie italiane o dalle coste dello Stato, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo	250
5. Per galleggianti muniti di licenza a tenore degli artt. 31 e 35 della legge 23 luglio 1896, n. 913, solo se soggette a misure sanitarie, per ogni approdo:	
a) se di stazza da 50 tonn. in su	100
b) se di stazza inferiore a 50 tonnellate (1).	50

[1] Raggiagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento

[2] Importo minimo da pagare L. 200.

(1) La presente tabella è stata così sostituita dall'art. 1, D.Lgs.C.P.S.09.10.1947, n. 1151.

Tabella 2: Tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'art. 32

Diritto di visita [1]	In	in
-----------------------	----	----

Denominazione degli animali dei prodotti ed avanzi animali	Importazione lire	Esportazione lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (per capo)	1000	1000
b) della specie suina (per capo)	400	400
c) della specie ovina e caprina (per capo)	100	100
d) conigli (per 100 kg.)	1000	1000
e) vitellame giovane destinato all'ingrasso di peso non superiore ai 300 chilogrammi (per capo)	500	500
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suini (per 100 kg.)	1000	1000
III. Lemuri o proscimmie chiroterri, insettivori, roditori, mal dentati monotremi, (per 100kg.).	500	500
V. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 Kg (per capo).	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 Kg (per capo).	1000	1000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici (per 100 kg.).		
II. Uccelli e rettili (per 100 kg.)	1000	1000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati all'alimentazione umana (per 100 kg.)		
b) destinati all'alimentazione umana (per 100 kg.)	500	500
IV. Altri (per 100 kg.)	150	150
C. - [2] Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale atti all'alimentazione umana esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I (per 100 kg.)	500	500
D. - [2] Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati,	1000	-

contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto (per 100 kg.)		
b) per uso industriale (per 100kg.)	500	-
II. Altri (per 100 kg.)		
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti all'alimentazione umana:	300	-
Freschi, refrigerati o congelati, surgelati (per 100 kg.)	1000	-
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati (per 100kg.)	150	-
III. Preparati o conservati (per 100 kg.)	200	-
F. - Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):	450	-
I. Fresco, intero o scremato (per 100 kg.)		
II. Conservato, concentrato o comunque preparato (per 100 kg.).	200	-
III. Latticello e siero di latte (per 100 kg.)	400	-
G. - Creme di latte fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini (per 100 kg.)	100	-
H. - Uova di volatili, in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:	500	-
I. Uova da cova (per 100 kg)		
II. Uova in guscio per uso alimentare (per 100 kg.)	1000	-
III. Altri (per 100 kg.)		
I. - Miele naturale (per 100 kg.)	200	-
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapetici (per 100 kg.)	500	-
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami (per 100 kg.)	1000	-
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati; salati o secchi (per 100 kg.)	50	-
N. - Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria (per 100 kg.)	500	-
O. - Strutto ed altri grassi		

atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana (per 100 kg.)	50	-
P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (per 100 kg.)	500	-
Q. - Cera d'api (per 100 kg.)	50	-
R. - Mangimi: I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello o siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) (per 100 kg.)	500	-
II. Composti, contenuti mangimi semplici di origine animale (per 100 kg.)	50	-
S. - Pelli gregge: I. Fresche, fresche salate o salate (per 100 kg.)	250	-
II. Secche o secche salate per kg.)	250	-
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:	300	-
I. Sucidi (per 100 kg.)	100	-
II. Lavati, anche carbonizzati (per 100 kg.)	200	-
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) (per 100 kg.)	200	-
	50 (1)	-

[1] La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è , pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

[2] Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

(1) La presente tabella, prima modificata dall'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 27.09.1947, n. 1099 e dalla tabella annessa alla L. 23.01.1968, n. 30, è stata poi sostituita dall'articolo unico, L. 30.12.1970, n. 1239. Successivamente, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30.12.1970, n. 1239, e della annessa tabella dei diritti per la visita sanitaria ai confini dello Stato del bestiame, delle carni, dei prodotti e avanzi animali: a) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento 27.06.1968, n. 804 del consiglio della Comunità economica europea; b) nella parte in cui prevede l'applicazione dei diritti di visita per i prodotti ai

quali si riferisce il regolamento 27.06.1968, n. 805.

Tabella 3: [Tasse di ispezione delle farmacie]

Tasse d'ispezione delle farmacie [1] (art. 108, 127, 128 e 145)	
I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5000 abitanti	L.625
II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non ai 10.000 abitanti	L.625
III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti	L.1000
IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti	L.1000
V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti	L2000
VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti	L.5000
VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti (1)	L 7000

[1] La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

(1) La presente tabella è stata così sostituita con L. 14.04.1952, n. 403.

Tabella 4: Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142)

- a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, lire 50;
b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, lire 30. (1)

(1) La presente tabella, pur non essendo stata formalmente abrogata, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Tabella 5: Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali (art. 178)

[1° Tassa annua per ogni officina di specialità medicinali:

- a) per officine che non impieghino complessivamente più di cinque persone (escluso il personale di amministrazione), lire 200;
b) per officine che non impieghino complessivamente più di dieci persone (escluso il personale di amministrazione), lire 500;
c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 2000;
d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 5000.

2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali:

- a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 200;
b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 500;
c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 2000;
d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), lire 5000.

3° Tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 1000.

4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 100.

5° Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria, di specialità registrate, lire 250.

6° Tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per ogni specialità, serie o categoria di specialità, lire 500].(1)

(1) La presente tabella, pur non essendo stata formalmente abrogata, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Tabella 6: [Tassa annua di ispezione]

Tassa annua di ispezione (art. 196)	
a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta [1]	L.5.000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 000 volta (1)	L.2.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

(1) La presente tabella è stata così sostituita con L. 14.04.1952, n. 403.

Tabella 7: Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329)

Età dell'operaio deceduto	Sesso	
	uomini	donne
dai 12 ai 15 anni compiuti	3.000	2.250
dai 15 ai 23 anni compiuti	6.000	3.000
dai 23 ai 55 anni compiuti	7.500	3.750
dai 55 ai 65 anni compiuti (1)	4.500	2.250

(1) La presente tabella, pur non essendo stata formalmente abrogata, deve ritenersi inapplicabile in quanto reca disposizioni la cui efficacia è ormai esaurita.

Tabella 8: [Rubrica omessa]

[Omissis]. (1)

(1) La tabella 8, che qui viene omessa, riguardava le tasse di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri.